

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra: Diritto
Internazionale dell'Ambiente

**LO SVILUPPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
DELL'AMBIENTE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA**

RELATORE: Chiar.mo Prof. Daniele Gallo

CANDIDATO

Alessandra Rossi

Matricola 104613

CORRELATORE: Chiar.mo Prof. Silvia Scarpa

ANNO ACCADEMICO

2014/2015

*A Imma ed Antonellina
per il primo “viaggio” a Via Antelao
e per tutti quelli che verranno.
Sempre Insieme.*

INDICE

Introduzione..... pag.6

CAPITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE.

- 1.1 Considerazioni preliminari..... p.10
- 1.2 Il divieto di inquinamento transfrontaliero..... p.19
- 1.3 Il principio di precauzione..... p.24
- 1.4 Il principio di prevenzione (o di azione preventiva)..... p.29
- 1.5 Il principio di cooperazione..... p.31
- 1.6 Lo sviluppo sostenibile..... p.37
- 1.7 Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate (o principio di equità intra-generazionale).....p.41
- 1.8 Il principio “chi inquina paga” (o *polluter pays principle*)..... p.45
- 1.9 Il principio di partecipazione del pubblico..... p.48

CAPITOLO II

LE STORICHE SENTENZE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.

2.1 Cenni introduttivi	p.52
2.2 Il caso <i>Stretto di Corfù</i>	p.58
2.3 Il caso <i>Barcelona Traction</i>	p.62
2.4 Il caso <i>Nuclear Tests I</i>	p.65
2.5 Il caso <i>Nauru</i>	p.68
2.6 Il caso <i>Nuclear Tests II</i>	p.71
2.7 Il caso <i>Nuclear Weapons</i>	p.74
2.8 Il caso <i>Gabčíkovo–Nagymaros</i>	p.79
2.9 Il caso <i>Pulp Mills</i>	p.84

CAPITOLO III

GLI SVILUPPI RECENTI: CASI PENDENTI DINANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E IL CASO “*WHALING IN ANTARCTIC*”

3.1 Gli sviluppi recenti.....	p.89
3.1 a) Il caso <i>Aerial Herbicide Spraying</i>	p.94
3.2 Il caso <i>Whaling in Antarctic</i>	p.97
Conclusioni.....	p.105

Bibliografia

Sitografia

INTRODUZIONE

La presente tesi ha come obiettivo principale l'illustrazione delle più importanti decisioni della Corte Internazionale di Giustizia in materia ambientale a partire dagli anni '40 ad oggi.

Il tema "ambiente" è un argomento estremamente attuale, che ha avuto i primi riconoscimenti a livello internazionale solo recentemente ed è caratterizzato da un'elaborazione giurisprudenziale ancora non molto consistente.

Per tantissimi anni, gli esseri umani hanno trasformato e utilizzato l'ambiente in modo sregolato per poter ottenere ogni tipo di vantaggio, senza curarsi delle conseguenze che queste attività avrebbero comportato per il Pianeta Terra.

Lo sviluppo tecnologico ha indubbiamente portato grossi benefici per il genere umano, dalla costruzione di fabbriche per incrementare la produzione di beni di generi più disparati e renderla sempre più celere, all'uso di combustibili fossili per la generazione di energia che avrebbe sostenuto il fabbisogno di città sempre più grandi... ma l'esercizio indisciplinato di tali attività ha portato anche grandi svantaggi: livelli sempre più elevati di inquinamento atmosferico, acustico e marino, assottigliamento del buco dell'ozono, desertificazione, sono solo alcuni dei profondi danni conseguenti al comportamento dell'uomo.

Agli inizi del 1900, lo sviluppo economico e tecnologico ha raggiunto il suo picco sia in Paesi con una forte economia di base, i c.d. Paesi industrializzati, sia in Paesi che fino a pochi anni fa erano considerati "in via di sviluppo", causando all'ambiente danni che, al tempo, erano

considerati dalla gran parte della comunità internazionale un tema di minor importanza rispetto all'obiettivo di crescita e sviluppo dei vari Stati della comunità internazionale.

Solo a partire dagli anni '70, il problema "ambiente" ha iniziato ad ottenere maggiore attenzione e sono state approvate, nell'ambito di Conferenze Internazionali, alcune delle Dichiarazioni più importanti in tema ambientale.

All'interno di tali Convenzioni sono stati enunciati i c.d. "principi fondamentali del diritto internazionale dell'ambiente", che saranno oggetto del Capitolo I di questo elaborato: l'obiettivo fondamentale del capitolo sarà quello di identificare tali principi, partendo dai primi riconoscimenti normativi, fino ad arrivare all'affermazione definitiva di questi all'interno delle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia.

Inoltre, nel Capitolo I ci si soffermerà sullo *status* di tali principi: il riconoscimento di alcuni di questi, infatti, è ancora oggetto di controversie all'interno della comunità internazionale, in quanto, mentre da molti sono considerati senza alcun dubbio principi di diritto consuetudinario, alcuni arrivano addirittura a sostenere la non esistenza di questi.

Dopo aver definito i principi fondamentali di diritto internazionale e la loro importanza nel sistema delle Nazioni Unite, nel Capitolo II si passerà ad illustrare tutti i casi in materia ambientale affrontati dalla Corte Internazionale di Giustizia.

Sin dal primo caso affrontato dalla Corte nel 1949, il caso *Stretto di Corfù*, sono stati enunciati alcuni principi fondamentali in materia ambientale, anche se, inizialmente, si è trattato di controversie di natura non propriamente ambientale (il caso *Barcelona Traction*, ad

esempio, ha ad oggetto il riconoscimento della protezione diplomatica).

Proprio questi primi, timidi, approcci di indicazione dei principi di natura ambientale hanno portato, negli anni successivi, ad un numero sempre maggiore di controversie ambientali presentate dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

Nel Capitolo II di questo elaborato saranno illustrati, tra gli altri, il caso *Nauru*, ossia il primo caso di natura strettamente ambientale affrontato dalla Corte, che, malgrado non abbia portato ad una decisione finale nel merito a causa di un tentativo di soluzione della controversia tramite accordo tra le parti, resta un precedente molto importante in materia ambientale e il caso *Gabčíkovo–Nagymaros*, nel corso del quale sono stati pronunciati per la prima volta, in maniera diretta, alcuni dei principi fondamentali di diritto internazionale dell'ambiente.

Inoltre, ci si soffermerà anche su un punto oggetto di numerose controversie: in molti dei casi affrontati, sembra che la Corte Internazionale di Giustizia non abbia pienamente soddisfatto le attese dell'opinione pubblica, limitandosi a pronunce che non hanno consentito particolari passi in avanti per la materia in esame, o che abbia evitato di affrontare con decisione tematiche strettamente ambientali.

Infine, il Capitolo III sarà interamente dedicato ad i casi proposti alla Corte a partire dagli anni 2000 in poi, mostrando quanto la comunità internazionale abbia riconosciuto il ruolo della CIG nella formazione e nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

In particolare, l'attenzione verrà focalizzata sull'ultima decisione della Corte Internazionale di Giustizia, in ordine cronologico, in materia

ambientale, esaminando il caso *Whaling in Antarctic*, una controversia tra Australia e Giappone riguardante la caccia alle balene.

In breve, quindi, la presente opera ha come scopo principale quello di analizzare l'evoluzione delle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia riguardanti il diritto internazionale dell'ambiente, al fine di fornire una guida di partenza sui principali passi in avanti (o indietro...) della CIG in materia ambientale.

CAPITOLO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE.

SOMMARIO: 1.1 Considerazioni preliminari – 1.2 Il divieto di inquinamento transfrontaliero – 1.3 Il principio di precauzione – 1.4 Il principio di prevenzione (o di azione preventiva) – 1.5 Il principio di cooperazione – 1.6 Lo sviluppo sostenibile – 1.7 Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate (o principio di equità intra-generazionale) – 1.8 Il principio “chi inquina paga” (o *polluter pays principle*) – 1.9 Il principio di partecipazione del pubblico

1.1 Considerazioni preliminari.

Il crescente inquinamento e i frequenti disastri ecologici che hanno colpito il pianeta negli ultimi trent'anni, hanno scosso l'opinione pubblica al punto che la protezione dell'ambiente è divenuta un'esigenza sempre più sentita dalla comunità internazionale che ha progressivamente riconosciuto il valore dell'ambiente e l'importanza di arginare tutti quei fenomeni che contribuiscono al suo deterioramento.

Poiché la presente tesi è incentrata sullo sviluppo della tutela ambientale nell'ambito della Corte Internazionale di Giustizia, saranno necessari alcuni approfondimenti basilari per poter comprendere meglio il contesto nel quale si è sviluppata la materia: proprio per questo motivo, nel primo Capitolo verranno illustrate in *primis*, le tappe fondamentali che hanno portato alla presa di coscienza del problema ambientale da parte della comunità internazionale e gli strumenti attraverso i quali si è cercato di dare rilevanza e tutelare l'ambiente. Nei paragrafi successivi, poi, si

analizzeranno i cosiddetti “principi fondamentali” che hanno contribuito allo sviluppo e al consolidamento del diritto internazionale dell’ambiente.

La nascita del diritto internazionale dell'ambiente si considera risalente alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, tenutasi a Stoccolma tra il 5 e il 16 Giugno del 1972¹.

La Conferenza, a cui presero parte soprattutto i paesi industrializzati (Europa occidentale, Canada, Stati Uniti e Giappone), fu convocata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in seguito alle forti pressioni esercitate dall'opinione pubblica, a causa dell'eccessiva industrializzazione dei secoli precedenti che aveva comportato un mancato rispetto dell'equilibrio e della tutela dell'ambiente.

Scopo principale degli Stati era quello di rendere la cura e la protezione dell'ambiente una priorità e un impegno per tutta la comunità internazionale. Infatti, negli anni precedenti, a causa delle profonde differenze e soprattutto dei diversi obiettivi economici tra Stati industrializzati da una parte, impegnati ad incrementare sempre di più il loro sviluppo industriale, e quelli meno sviluppati dall'altra, dove la tutela dell'ambiente era considerata un fine secondario rispetto al superamento delle diseguaglianze sociali ed economiche, il problema ambientale non era mai stato effettivamente ed efficacemente affrontato dalla comunità internazionale².

Nonostante queste premesse, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano è considerata una pietra miliare nello sviluppo

¹ Per un approccio generale si vedano: F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *La tutela transnazionale dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2012; P. BIRNE, A. BOYLE, C. REDGWELL, *International Law & the Environment*, Oxford, 2009.

² Per approfondire: SOHN L.B., *The Stockholm Declaration on Human Environment*, Harvard International Law Journal, Vol. 14 N.3, 1973.

delle politiche di protezione in materia ambientale, in quanto ha prodotto importanti risultati, come l'adozione della Dichiarazione di Stoccolma, composta da un Preambolo di 7 punti e da 26 Principi, l'adozione di un Piano di Azione per l'Ambiente per il raggiungimento di obiettivi attraverso tre diverse politiche (valutazione dell'ambiente mondiale, gestione dell'ambiente e le misure di sostegno) e la costituzione di un organo competente in materia ambientale, il Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente (UNEP), un organo sussidiario dell'Assemblea Generale.

In particolare, la Dichiarazione di Principi all'art. 2 stabilisce per la prima volta il concetto di *risorse naturali*, affermando che queste “*ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione*³”.

Il principio esaminato costituisce il primo, timido, tentativo di definizione del concetto di “ambiente”, che ad oggi ancora non trova una precisa definizione e il quale tende ad investire all'incirca ogni aspetto della vita di ciascun individuo⁴.

In seguito, anche la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto l'esistenza di un settore specifico del diritto internazionale di formazione recente, definendo l'ambiente come “*lo spazio dove vivono gli esseri umani e da cui dipende la qualità della loro vita e della loro salute, compresa quella delle generazioni*”.

3 *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment*, 1972.

4 G. M. PALAMONI, *Il Principio di prevenzione*, AmbienteDiritto.it – Rivista Giuridica Telematica, 2014.

*future*⁵”.

Le caratteristiche più significative di questo specifico settore del diritto internazionale sono, in primo luogo, la rapida evoluzione normativa e, in secondo luogo, la necessità di adattare rapidamente le norme in materia ambientale a tutti i progressi della scienza e della tecnologia⁶. Proprio per questa ragione, sono previste particolari tecniche per la modifica ed il perfezionamento delle norme presenti all'interno dei trattati di diritto internazionale dell'ambiente, come l'inserimento di allegati ed appendici di natura tecnica, che hanno il vantaggio di poter essere modificati più celermente rispetto al testo principale, oppure l'adozione di specifici accordi definiti “trattati-quadro”, ossia un trattato che fissa solo l'obiettivo ultimo a cui mira, lasciando ad altre disposizioni il compito di definire le procedure di attuazione, che vengono formati nel corso di riunioni periodiche, le c.d. Conferenze delle Parti (COPs)⁷.

Nei due decenni successivi alla Dichiarazione di Stoccolma, l'approccio alla tutela ambientale è stato realizzato soprattutto attraverso trattati e/o convenzioni prevalentemente settoriali che hanno comportato scarsi risultati.

Anche le politiche adottate nell'ambito dell'UNEP non avevano prodotto l'esito sperato, in quanto tale istituzione non aveva ricevuto alcun tipo di appoggio da parte degli Stati. Inoltre, l'opinione pubblica era sempre più allarmata dai numerosi disastri ambientali che stavano avvenendo in diverse parti del mondo, rinforzando l'idea che qualsiasi

5 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo 8 Luglio 1996, in ICJ Reports, 1996

6 A. DEL VECCHIO, A. DAL RI, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005.

7 *Id.*

misura posta a tutela dell'ambiente, poteva risultare positiva solo se adottata a livello internazionale.

Spinta da queste motivazioni, l'Assemblea Generale dell'ONU indice nel 1992 a Rio, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED).

Con Rio '92 si è iniziato ad adottare un approccio diverso, che fosse indirizzato non più alla riparazione del danno ma alla prevenzione, con la previsione di ulteriori strumenti per la tutela ambientale, tra cui l'avvio di un processo di sviluppo sostenibile, ossia tenendo conto della stretta inter-connessione tra ambiente e sviluppo⁸.

La grande novità di Rio del '92, a differenza della Dichiarazione di Stoccolma, è stata quella di rendere gli Stati consapevoli dei gravi danni ambientali che il loro comportamento stava producendo e del bisogno di cooperazione tra grandi potenze e Paesi in via di sviluppo in materia ambientale più che in altri settori, in quanto, essendo l'ambiente un problema globale, vi è la necessità di risolverlo con l'impegno di tutti gli stati della comunità mondiale.

Una cooperazione che deve essere raggiunta non più con l'uso della forza ma che costituisce un obbligo positivo per il raggiungimento di una determinata finalità, un dovere che “trae origine dal concetto stesso di ambiente quale fenomeno capace di superare i confini artificiali creati dall'uomo⁹”.

Nonostante queste importanti evoluzioni, ad oggi ancora non esiste uno strumento internazionale di applicazione globale che definisce

8 ANTICH F. - *Origine ed evoluzione del diritto internazionale ambientale. Verso una governance globale dell'ambiente: Agenda 21* - AmbienteDiritto.it

9 *Idem* nota 5.

concretamente gli obblighi e i doveri in materia ambientale e che riesca a regolare in modo più efficace e completo i fenomeni dell'inquinamento ambientale di vario tipo¹⁰.

Anche l'Agenda 21, il piano di azione scaturito dall'UNCED da realizzare in ogni area dove la presenza umana influisce sull'ambiente, non ha avuto il successo sperato.

Successivamente, l'adozione del Protocollo di Kyoto, approvato dalla Conferenza delle Parti dal 1 al 10 Dicembre 1997, ha costituito il primo esempio di trattato globale legalmente vincolante con il quale si sono fissati alcuni obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di gas di cui sono responsabili soprattutto i Paesi sviluppati: è stato previsto di ridurre complessivamente le emissioni di gas inquinanti del 5,2 % rispetto ai livelli degli anni precedenti.

Tuttavia, i Paesi che hanno ratificato il Protocollo raggiungono, ad oggi, solo il 44,5% delle emissioni globalmente generate, con la pesante assenza della firma degli Stati Uniti che contribuiscono ad oltre il 36% delle emissioni¹¹ e senza la firma dei quali è risultato difficile garantire la realizzazione degli obiettivi previsti.

Nel Settembre del 2002, per verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti a Rio nel 1992, è stato indetto a Johannesburg il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, durante il quale si è dovuto constatare che, nonostante la Conferenza di Rio sia stata fondamentale per il riconoscimento e l'affermazione del concetto di

10 VALVERDE SOTO M., *General Principles of International Environmental Law*, in *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 193 (1996-1997)

11 Nel Marzo del 2001, il Presidente americano George W. Bush affermò che il Governo Americano non avrebbe ratificato quello che considerava “*an unrealistic and ever-tightening straitjacket*” aggiungendo inoltre “*I will not accept a plan that will harm our economy and hurt American workers*” (*Bush firm over Kyoto Stance*, in CNN.com, 29 March 2001).

sviluppo sostenibile, non sia riuscita a produrre risultati tangibili.

Con il vertice di Johannesburg, gli Stati firmatari hanno cercato di trovare un equilibrio tra economia, ambiente e società, impegnandosi nel realizzare una crescita economica che fosse rispettosa della protezione dell'ambiente e del futuro del genere umano.

Nonostante gli importanti obiettivi fissati, il vertice di Johannesburg si è concluso in un clima di forte perplessità e scetticismo in quanto molti ritenevano che “il disimpegno degli Stati Uniti e di altri Stati industrializzati su questi temi renderà sempre le dichiarazioni, sottoscritte in questi mega-vertici, una vuota dichiarazione di intenti¹²”.

Dopo il Protocollo di Kyoto e il vertice di Johannesburg, non ci sono state significative evoluzioni in materia ma solo mere dichiarazioni di intenti riguardanti fenomeni come i cambiamenti climatici, la desertificazione e l'assottigliamento dello strato dell'ozono, tanto che, parte della dottrina, ha definito “fallimentari” le Conferenze internazionali in materia ambientale degli ultimi anni.

Malgrado questa fase di arresto nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente a livello convenzionale, sono numerosi i principi di diritto internazionale che non consentono agli Stati di condurre attività che comportino, sia nei loro territori che in quelli appartenenti al patrimonio comune dell'umanità, una mancata protezione dell'ambiente globale¹³.

Infatti, a partire dal 1949, con il caso *Stretto di Corfù* presentato

12 SERAFINI M., *Dopo Johannesburg. Fallimenti e speranze*, in *La rivista del Manifesto*, n.32, Ottobre 2002

13 *Idem* nota 1.

dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, hanno trovato affermazione nel diritto internazionale i cosiddetti “principi fondamentali” in materia ambientale che, come affermato nella sentenza arbitrale *Iron Rhine*¹⁴, sono applicabili potenzialmente a tutti i membri della comunità internazionale e che hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

L'affioramento di questi nuovi principi ha influenzato intensamente lo sviluppo della materia, nonostante la difficoltà di dare una definizione generale della natura, dello status e del ruolo dei diversi principi.

Alcuni di questi hanno natura consuetudinaria, come il divieto di inquinamento transfrontaliero e il principio di cooperazione, altri sono principi emersi solo recentemente, come il principio di sviluppo sostenibile, alcuni implicano delle regole di comportamento, altri possono essere considerati come principi di natura interpretativa o dei principi-guida che suggeriscono la condotta da tenere per tutelare concretamente l'ambiente¹⁵.

Vi sono una serie di motivi che hanno portato alla proliferazione di questi principi: in primo luogo, in quanto il diritto internazionale dell'ambiente è indirizzato a regolare non solo il campo ambientale ma anche quello economico e sociale, che sono strettamente collegati tra loro. Questo non può essere fatto con la previsione di regole precise e generali applicabili in ogni circostanza, ma attraverso l'affermazione di principi che possano fungere da base per ulteriori e successive norme specifiche che disciplinino determinati settori del diritto.

14 *Iron Rhine arbitration* (Belgio c. Paesi Bassi), decisione del 24 Maggio 2005, Corte Permanente di Arbitrato.

15 Sull'argomento: P. SANDS, J. PEEL, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2012.

In secondo luogo, l'urgenza di trovare una soluzione alla crisi ambientale, rendeva necessario evitare l'adozione di trattati internazionali che difficilmente venivano ratificati dagli Stati: la flessibilità e l'adattabilità dei principi, invece, hanno contribuito a facilitare l'accettazione delle regole in materia ambientale da parte degli Stati.

Infine, un'ulteriore ragione per la quale si è avuto un forte sviluppo di questi principi, si deve rinvenire nella particolare capacità di questi nel regolare situazioni ambientali caratterizzate da una certa incertezza scientifica. Molto spesso, infatti, i governi sono scettici nell'adottare provvedimenti definitivi per prevenire alcuni tipi di inquinamento di cui non sono noti e certi gli effetti.

Come già affermato in precedenza, è difficile dare una definizione generale dello status di questi principi, a causa soprattutto del fatto che questi possono essere ricavati da diverse fonti del diritto internazionale, in particolare soft law.

Nonostante la natura incerta, come ha affermato Alan Boyle, i principi “ ... *may lack the supposedly harder edge of a 'rule' or an 'obligation', but they are certainly not legally irrelevant. As such they constitute a very important form of law, which may be 'soft', but which should not be confused with 'non-binding' law*¹⁶.”

Per quanto attiene la funzione dei principi, questi hanno in *primis* lo scopo di definire i parametri per obblighi successivi e per facilitare i negoziati tra le parti.

Inoltre, fungono da guida per le Corti ed i Tribunali

16 BOYLE A., *Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law*, 48 Int'l & Comp. L.Q. 901 a 907 (1999).

nell'interpretazione degli obblighi derivanti dai trattati: numerosi riferimenti ai principi del diritto internazionale dell'ambiente sono stati fatti in un gran numero di casi affrontati dalla CIG. Molto spesso, infatti, la Corte Internazionale di Giustizia ha invocato i principi in esame e ha sottolineato l'importanza di questi nell'interpretazione e nella formazione del diritto internazionale dell'ambiente.

Nei prossimi paragrafi, data la fondamentale importanza rivestita da tali principi (il divieto di inquinamento transfrontaliero, il principio di precauzione, il principio di prevenzione, il principio di cooperazione, lo sviluppo sostenibile, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, il principio “chi inquina paga” e il principio di partecipazione del pubblico), indispensabili per la formazione del diritto internazionale dell'ambiente, verrà illustrato il loro scopo, soffermandosi in particolare sull'affermazione di questi nell'ambito di conferenze internazionali e il riconoscimento di nelle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia.

1.2. Il divieto di inquinamento transfrontaliero.

Il diritto internazionale dell'ambiente si è sviluppato, in un primo momento, con riferimento ai “rapporti di vicinato” che intercorrevano tra Paesi nei quali le attività inquinanti e le emissioni di gas venivano esercitate in prossimità dei confini.

Ad oggi, invece, oggetto di preoccupazioni sono soprattutto le attività particolarmente pericolose, come quelle delle centrali nucleari, capaci di provocare danni anche a territori molto distanti da quelli dove si è prodotto il danno.

Osservando la prassi degli ultimi anni, è coerente affermare l'esistenza di un principio di diritto internazionale che impone un divieto di inquinamento transfrontaliero. Il principio in esame stabilisce che nessuno Stato ha il diritto di usare il proprio territorio o di permetterne l'uso in modo da causare danno al territorio di un altro Stato¹⁷.

Questo sta a significare che il diritto internazionale si è preoccupato di tutelare due opposte esigenze: da una parte, mantenere intatta la sovranità dello Stato sul proprio territorio, lasciandolo libero di disporre delle proprie risorse naturali e, contemporaneamente, impedire che, nell'esercizio di tali attività, venga danneggiato l'ambiente con possibili conseguenze anche nei territori di altri Stati.

Una prima affermazione di questo principio si è avuta nella celebre

¹⁷ Per approfondire: HANQUIN X., *Transboundary Damage in International Law*, Cambridge University Press, 2003.

sentenza arbitrale del 1941, *Fonderia di Trail*, una controversia riguardante i danni causati a campi di cereali siti nel territorio degli Stati Uniti da fumi nocivi contenenti biossido di zolfo emessi da una fonderia con sede nel territorio canadese confinante, a causa di condizioni climatiche avverse.

Nella sentenza arbitrale, il tribunale, nel condannare il Canada per le immissioni prodotte, ammise che il caso non aveva alcun precedente simile nel diritto internazionale e scelse, quindi, di enunciare *ex novo* la regola adatta per regolare il caso in questione¹⁸ affermando:

*(...) under the principles of international law (...) no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the property of persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence*¹⁹.

Ne deriva il dovere di ogni Stato di adottare tutte le misure necessarie per evitare o ridurre il rischio di danni transfrontalieri derivanti dall'esercizio di attività pericolose e che gli illeciti comportino una violazione del principio in esame sia se commissivi che omissivi (come nel caso *Fonderia di Trail*, in quanto il Canada è stato ritenuto colpevole per non aver vigilato correttamente sulle attività dei privati).

Lo Stato è quindi sottoposto ad un obbligo di comportamento di natura

18 SCOVAZZI T., *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, Rivista di diritto internazionale, p.591 ss, Giuffrè Editore, 1989.

19 *Trail Smelter Arbitration* (Stati Uniti c. Canada), decisioni 16 Aprile 1938 e 11 Marzo 1941, in UNRIAA, III, p. 1965

preventiva, dato che il principio si riterrà violato per il fatto stesso che lo Stato non abbia posto in essere misure di vigilanza sufficientemente adeguate ad evitare il danno.

Alcuni anni dopo, il concetto è stato ribadito nel caso *Lago Lanoux*, riguardante una controversia tra Francia e Spagna a causa di potenziali danni nel territorio spagnolo, in seguito alla deviazione del fiume *Carol* in territorio francese.

Nella sentenza arbitrale, la Corte affermava: “(...) *there is a principle which prohibits the upstream State from altering the waters of a river in such a fashion as seriously to prejudice the downstream State* (...)”²⁰.

Il principio del divieto di inquinamento transfrontaliero trova poi una definitiva affermazione nel Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 che afferma:

*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*²¹.

Con questa previsione, la responsabilità degli Stati non è più solo

20 *Lac Lanoux Arbitration (Francia c. Spagna)*, decisione del 16 Novembre 1957, in 24 ILR, 1957, p. 129.

21 *Stockholm Declaration on the Human Environment*, in Report of the United Nations Conference on the Human Environment, UN Doc.A/CONF.48/14, 1972.

limitata alle attività dannose svolte sul proprio territorio, ma anche a tutte quelle svolte sotto il proprio controllo, al di là di limiti territoriali e anche in aree comuni quali l'alto mare, l'atmosfera e l'Antartide²².

Il principio si qualifica come un dovere di diligenza (*due diligence*) che grava sullo Stato e deve essere rispettato in modo particolarmente scrupoloso, anche attraverso la predisposizione di un apparato amministrativo che assicuri un controllo effettivo sulle attività pubbliche e private, in quanto i danni ambientali possono comportare effetti irreversibili e i meccanismi tradizionali di riparazione del danno potrebbero risultare inadeguati²³.

Parte della dottrina, considera rientrante nel dovere di diligenza anche un obbligo di prevenzione, ossia un obbligo che impone l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare che le attività esercitate arrechino gravi pregiudizi all'ambiente²⁴.

Mentre le Dichiarazioni di Stoccolma e Rio non contengono indicazioni precise sull'entità del danno da prevenire, la giurisprudenza ed alcuni successivi trattati internazionali hanno utilizzato espressioni come “serio” o “significativo”, volendo indicare che sia sufficiente l'esistenza del danno e che sia possibile provarlo:

The term “significant” is not without ambiguity and a determination has to be made in each specific case. It involves more factual considerations than legal determination. It is to be understood that “significant” is

22 POLI S., *La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*, Giuffrè Editore, 2006.

23 FERRARA R., GALLO C.E., *Trattato di diritto dell'ambiente*, Giuffrè Editore, 2014.

24 Vedi par III.

something more than “detectable” but need not be at the level of “serious” or “substantial”. The harm must lead to a real detrimental effect on matters such as, for example, human health, industry, property, environment, or agriculture in other States. Such detrimental effects must be susceptible of being measured by factual and objective standards²⁵.

La Corte Internazionale di Giustizia, riprendendo un principio consolidato (*onus probandi incumbit actori*), ha stabilito, inoltre, che gravi sul ricorrente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dell'illecito e che, nel farlo, debba sostenere le sue tesi con prove adeguate.

Alla luce di ciò che è stato affermato fino ad ora, sembra evidente che il divieto di inquinamento transfrontaliero sia un vero e proprio principio generale di diritto internazionale.²⁶

A darne ulteriore conferma, il parere consultivo *sulla liceità dell'uso e della minaccia delle armi nucleari* della Corte Internazionale di Giustizia dell'8 Luglio 1996, nel quale la Corte per la prima volta definì la norma come consuetudinaria: *“The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating*

²⁵ Progetto CDI prevenzione danno transfrontaliero, commento all'art. 2, 152

²⁶ In senso contrario, va segnalata l'opinione di B. Conforti che ritiene che il divieto di inquinamento transfrontaliero non possa ancora essere definito un principio di diritto consuetudinario a causa dell'insufficiente prassi giurisprudenziale in tal senso e del continuo rifiuto da parte degli Stati di riconoscere la propria responsabilità per danni derivanti da attività esercitate nel proprio territorio.

to the environment”²⁷.

Infine, nel 2010, nella sentenza sul caso delle *cartiere sul fiume Uruguay*, il principio ha ricevuto un definitivo riconoscimento²⁸.

1.3 Il principio di precauzione.

Un secondo passo fondamentale nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente si è avuto nel momento in cui la comunità internazionale ha constatato l'irreversibilità di gran parte dei danni ambientali causati da attività umane.

Questa presa di coscienza ha portato all'affermazione di uno tra i più controversi ed interessanti sviluppi del diritto internazionale dell'ambiente: il principio di precauzione.

Il principio in esame ha come elemento distintivo quello di attribuire rilevanza giuridica a situazioni contrassegnate da incertezza scientifica.

Può “essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza²⁹”.

Il principio di precauzione anticipa, quindi, l'adozione di misure a tutela dell'ambiente, prima che la gravità dei rischi sia pienamente

²⁷ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo 8 Luglio 1996, in ICJ Reports, 1996

²⁸ “(...) *the principle of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence that is required of a State in its territory*” in *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina v. Uruguay), Judgment, I. C. J. Reports 2010, p. 14

²⁹ MAGLIA S., *Corso di legislazione ambientale*, Wolters Kluwer Italia, 2008

dimostrata³⁰.

Il riconoscimento effettivo si è avuto con il Principio 15 della Dichiarazione di Rio che afferma:

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation³¹.

Lo scopo principale della formula è quello di sottolineare come l'incertezza scientifica riguardo possibili conseguenze negative di determinate attività o comportamenti, non può fungere da esimente per non aver adottato misure preventive con il fine di proteggere l'ambiente³².

Si tratta di un principio-guida destinato ad indirizzare le attività e le decisioni di corti e tribunali internazionali, indicando l'atteggiamento da adottare in situazioni di incertezza.

Il principio di precauzione deve essere applicato in modo ampio e generale, “ma sempre secondo la capacità degli Stati”³³, adottando delle misure che siano *cost-effective*, quindi che vi sia proporzione tra

30 *Idem supra* nota 20.

31 *The Rio Declaration on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 13 Giugno 1992.

32 FODELLA A., PINESCHI L., *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli Editore, 2009.

33 SCOVAZZI T., *Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente*, Rivista di diritto internazionale, Giuffrè Editore, 1992.

costi-benefici.

Questo comporta, secondo l'interpretazione di molti, che i Paesi in via di sviluppo sarebbero giustificati nel dare un'applicazione meno tempestiva del principio in esame rispetto ai Paesi industrializzati.

Tuttavia, ad un'attenta lettura del principio 15, si nota quanto sia limitata la portata del principio, poiché si deve trattare di un danno *grave ed irreversibile*, da valutare in riferimento all'ammontare delle conseguenze patrimoniali unite all'impossibilità di ripristinare la situazione precedente e che non sarà necessaria l'effettiva produzione del danno, ma basterà la sola minaccia³⁴.

Successivamente, il principio precauzionale ha trovato un'ulteriore affermazione nella Carta mondiale della natura, adottata con risoluzione n.37/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che traduce in regole procedurali e sostanziali il principio in questione, prevedendo:

Activities which might have an impact on nature shall be controlled, and the best available technologies that minimize significant risks to nature or other adverse effects shall be used; in particular: (a) Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be avoided; (b) Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be preceded by an exhaustive examination; their proponents shall demonstrate that expected benefits

³⁴ Per approfondire: CAMERON J., ABOUCHAR J., *The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global Environment*, Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 14 Num.1, 1991.

outweigh potential damage to nature, and where potential adverse effects are not fully understood, the activities should not proceed; (c) Activities which may disturb nature shall be preceded by assessment of their consequences, and environmental impact studies of development projects shall be conducted sufficiently in advance, and if they are to be undertaken, such activities shall be planned and carried out so as to minimize potential adverse effects; (d) Agriculture, grazing, forestry and fisheries practices shall be adapted to the natural characteristics and constraints of given areas; (e) Areas degraded by human activities shall be rehabilitated for purposes in accord with their natural potential and compatible with the well-being of affected populations³⁵.

Il principio di precauzione, nell'ottica della Carta mondiale della natura, si distacca da ciò che la Convenzione di Rio afferma, in quanto vengono previsti dei veri e propri divieti che impongono di evitare sia le attività che possano causare danni irreversibili alla natura, sia quelle i cui potenziali effetti dannosi non sono conosciuti con certezza.

Inoltre, inteso in questo senso, il principio consente di porre in essere solo quelle attività nelle quali si riesce a dimostrare che non possa derivare un danno all'ambiente.

Queste due differenti interpretazioni del principio in esame, una più rigorosa data dalla Carta della Natura, l'altra meno rigida con la

³⁵ *World Charter for Nature*, risoluzione del 28 Ottobre 1982.

Convenzione di Rio, sono state riscontrate in ulteriori e successivi strumenti internazionali, sia di soft law che vincolanti³⁶.

In seguito, il principio è stato incorporato nel Piano di attuazione di Johannesburg e nel Trattato istitutivo della Comunità Europea ma nonostante questo forte sviluppo, controversa è la sua affermazione come norma consuetudinaria.

Uno dei motivi principali è la sua natura multiforme, a causa della mancanza di un contenuto omogeneo, che porta un diverso sviluppo in base ai vari contesti.

In secondo luogo, il principio non è stato invocato come norma consuetudinaria in maniera omogenea: mentre la Corte internazionale di Giustizia nel caso degli *Nuclear Tests II* ha sostenuto la tesi della natura consuetudinaria promossa dalla Nuova Zelanda (senza però entrare nel merito della questione), l'Organo d'Appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si è dimostrato scettico riguardo la natura del principio in esame.

L'unico tribunale ad aver fatto un riferimento seppur implicito al principio precauzionale è stato il Tribunale Internazionale del diritto del mare (ITLOS) che nel caso *Tonno pinna blu* ha affermato che le parti avrebbero dovuto agire “(...) *with prudence and caution to ensure that effective conservation measures are taken to prevent serious harm to the stock of southern bluefin tuna*”³⁷.

Nonostante la sua natura ed applicazione non omogenea, il principio si

36 Si vedano, per esempio: Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino da sommersione di rifiuti e altre sostanze del 1972; Risoluzione 46/215 del 1991; Convenzione sul divieto di importazione in Africa di rifiuti pericolosi.

37 *Southern Bluefin Tuna Cases* (Nuova Zelanda e Australia c. Giappone), ordinanza 27 Agosto 1999, in ITLOS Reports, 1999

è diffuso ampiamente ed è diventato sempre più importante nel diritto internazionale dell'ambiente e sarà probabilmente destinato ad acquisire lo status di norma consuetudinaria.

1.4. Il principio di prevenzione (o di azione preventiva).

“Prevenire”, deriva dal latino “*prae*” e “*venire*” e sta a significare “prendere tutte le precauzioni necessarie perché un evento negativo o dannoso non si verifichi”³⁸.

Già dalla sua definizione si comprende come quello di prevenzione sia uno dei principi fondamentali in materia ambientale che ben si è sviluppato pari passo all'obbligo di precauzione precedentemente illustrato³⁹.

La ratio del principio in esame può ravvisarsi nel bisogno di intervenire prima che siano causati danni ambientali, cercando di eliminare o ridurre il rischio che questi si verifichino e controllando il più possibile le attività pericolose poste in essere dallo Stato e dai privati.

Il mancato rispetto di questo principio comporta la commissione di un illecito internazionale anche solo per il fatto di non aver tenuto un comportamento conforme a quanto richiesto dagli obblighi internazionali e di aver sottoposto ad un rischio ingiustificato l'ambiente⁴⁰.

38 Voce *prevenire*, Dizionario Treccani.it

39 Vedi *supra* par. II.

40 *Idem supra* nota 20.

Il principio di prevenzione si distingue da quello di precauzione in quanto, il primo agisce nel caso in cui i danni temuti sono certi, mentre il secondo opera in presenza di danni temuti o rischi, quindi, solo potenziali⁴¹.

Chiare manifestazioni del principio in esame sono tutte quelle discipline che prevedono particolari controlli ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività potenzialmente nocive per l'ambiente, in quanto si preferisce monitorare le attività dannose e cercare di evitare la produzione di effetti pregiudizievoli, piuttosto che esercitare una tutela risarcitoria che spesso si rivela più gravosa a livello economico e non consente spesso la riparazione totale dei danni e il ripristino della situazione *ex quo ante*.

Il principio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza internazionale, come nel caso *Stretto di Corfù*⁴² dove la Corte Internazionale di Giustizia ha osservato che "ogni Stato ha l'obbligo di non consentire scientemente che il proprio territorio sia utilizzato per atti contrari ai diritti di altri Stati" e nel caso *Gabcikovo-Nagymaros*, dove la Corte si è pronunciata affermando

*(...) in the field of environmental protection, vigilance, and prevention are required on account of the often irreversible character of damage to the environment and of the limitations inherent in the very mechanism of reparation of this type of damage*⁴³.

41 DE LEONARDIS F., *Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Giappichelli Editore, 2012.

42 *Corfù Channel Case* (Regno Unito c. Albania), sentenza 9 aprile 1949 (merito), in ICJ Reports, 1949, p. 22

43 *Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia), sentenza 25 settembre 1997 (merito), in ICJ Reports, 1997, p.7 ss.

E' quindi difficile negare l'esistenza e l'importanza di un principio come questo in esame data la quantità di riferimenti in numerosi strumenti internazionali.

Più incerto è il contenuto esatto del principio, in particolare per quanto riguarda lo standard di prevenzione e gli obblighi contemplati dallo stesso. E' ragionevole ritenere che gli obblighi contenuti nel Progetto della CDI sulla prevenzione del danno transfrontaliero possano costituire uno standard minimo accettabile a cui tutti gli Stati dovrebbero conformarsi⁴⁴.

1.5 Il principio di cooperazione.

Strettamente collegato ai principi esaminati nei precedenti paragrafi, l'obbligo di cooperazione internazionale in materia ambientale è oggetto di una norma a cui, secondo larga parte della dottrina, va attribuita indubbiamente natura consuetudinaria⁴⁵.

Il principio in esame ha trovato una prima affermazione nell'articolo 74 della Carta delle Nazioni Unite che, affermando il principio di “*good-neighbourliness*”, ha portato allo sviluppo e all'applicazione di norme in materia di cooperazione ambientale che fanno riferimento alla massima “*sic utere tuo et alienum non laedas*”⁴⁶.

La prima vera e propria enunciazione del principio di cooperazione si è

44 Vedi supra par II in riferimento al *Progetto CDI prevenzione danno transfrontaliero*, commento all'art. 2, 152.

45 Ad esempio: SCOVAZZI T., *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, Rivista di diritto internazionale, p.591 ss, Giuffrè Editore, 1989.

46 *Idem supra* nota 14.

avuta nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 che al principio 24 afferma:

*International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing. Cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all States*⁴⁷.

L'obbligo di cooperazione si può riassumere, quindi, come un dovere di comportarsi in buona fede. Un dovere frutto dell'evoluzione storica del diritto internazionale dell'ambiente che ha comportato un approccio non più unilaterale ma collettivo per la soluzione di problematiche ambientali⁴⁸.

Nel Principio 19 della Dichiarazione di Rio, viene previsto un particolare obbligo di cooperazione, ossia quello di notificazione tempestiva delle attività che possono incidere negativamente sull'ambiente degli altri Stati:

States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on

⁴⁷ *Stockholm Declaration on the Human Environment, in Report of the United Nations Conference on the Human Environment, UN Doc.A/CONF.48/14, 1972.*

⁴⁸ *Idem supra* nota 29.

*activities that may have significant adverse transboundary environmental effect and shall consult with those States at an early stage and in good faith*⁴⁹.

In particolare, grava sugli Stati un obbligo di notificazione in situazioni di emergenza ambientale in modo da poter permettere agli altri Stati di dare assistenza, come previsto nel principio 18 della Dichiarazione di Rio:

*States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be made by the international community to help States so afflicted*⁵⁰.

L'obbligo in questione, sorge non appena uno Stato venga a conoscenza di un'emergenza ambientale e deve essere adempiuto prima che ogni attività venga autorizzata.

La notificazione è necessaria per consentire l'inizio delle consultazioni al fine di raggiungere un accordo tra Stati coinvolti che rispetti gli opposti interessi ed esigenze.

L'obbligo di consultazione non comporta il raggiungimento di un accordo, altrimenti verrebbe imposto agli Stati una rinuncia delle proprie prerogative sovrane, ma, nel corso dei negoziati, gli Stati devono comportarsi in buona fede, impegnandosi per il raggiungimento di un compromesso.

49 *The Rio Declaration on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 13 Giugno 1992.

50 *Id.*

Proprio per questa ragione, sono previste particolari procedure per favorire l'accordo tra le parti, ma qualora le consultazioni non abbiano esito positivo, lo Stato di origine potrà dare attuazione al suo piano, sempre nel rispetto del principio di buona fede.

L'obbligo di cooperazione generale si articola in una serie di doveri specifici che hanno lo scopo di evitare che uno Stato risolva una determinata problematica ambientale o che dia inizio ad un progetto, senza coinvolgere gli Stati potenzialmente interessati.

Una prima specificazione del principio in esame è la equa gestione delle risorse naturali condivise tra più Stati⁵¹, ossia un uso delle risorse che sia ragionevole e che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti.

Questo comporta che gli Stati, prima di intraprendere una qualsiasi attività dannosa per l'ambiente, dovranno effettuare una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di tale progetto o attività.

La VIA, che rappresenta un'ulteriore applicazione dell'obbligo di cooperazione, riconosciuta in numerosi strumenti internazionali⁵², ha molteplici funzioni: fornisce una serie di dati tecnico-scientifici necessari per prendere le decisioni più corrette in materia ambientale; garantisce la partecipazione pubblica alle decisioni ambientali attraverso la predisposizione di un quadro giuridico, procedurale di riferimento; comporta l'obbligo di informare e notificare ad altri Stati l'inizio di un'attività che abbia un impatto ambientale, così da consentire l'avvio di negoziati e consultazioni tra le parti interessate.

51 Obbligo riconosciuto anche nella sentenza *Gabcikovo-Nagymaros* dove la CIG ha affermato: “*Czechoslovakia, by unilaterally assuming control of a shared resource, and thereby depriving Hungary of its rights to an equitable and reasonable share of the natural resources of the Danube (...) failed to respect the proportionality which is required by international law*”

52 In particolare: *Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero*.

Questi obblighi non richiedono un determinato risultato e non impongono un diritto di veto sull'attività dannosa dello Stato proponente, ma implicano piuttosto un dovere di cercare l'accordo “(...) *with the rules of good faith and must not be mere formalities*”⁵³. Un ulteriore obbligo previsto è quello già affrontato⁵⁴ di pronta notifica in caso di disastro ambientale che ha trovato riconoscimento soprattutto nei casi sottoposti al parere del Tribunale internazionale del mare (ITLOS) come nel caso *MOX Plant*, una controversia tra l'Irlanda e Regno Unito, dove la prima sosteneva la violazione dell'obbligo di cooperazione da parte del Regno Unito, reo di non aver effettuato la valutazione di impatto ambientale⁵⁵.

L'ITLOS si è pronunciato non solo confermando la tesi irlandese, ma dichiarando anche la natura consuetudinaria del principio di cooperazione e degli obblighi ad esso collegati.

Un particolare tipo di obbligo connesso a quello di cooperazione è quello di gestione delle risorse e dei patrimoni comuni dell'umanità o “*common heritage*”, ossia quelle aree e risorse comuni a tutti gli Stati (come l'alto mare, suoli e sottosuoli marini e spazi aerei oltre le giurisdizioni nazionali) meritevoli anch'essi di tutela anche se non sottoposti al controllo di nessuno Stato specifico.

In passato, nessuno Stato poteva vantare il controllo esclusivo su tali risorse, essendo queste lontane dalla propria giurisdizione e rendendole, quindi, sfruttabili illimitatamente da tutti.

Alla luce, però, dell'eccessivo sfruttamento di tali risorse è apparso necessaria una regolamentazione di queste attività che si sviluppasse

53 *Caso del Lago Lanoux (Francia c. Spagna)*, decisione del 16 Novembre 1957, in 24 ILR, 1957, p. 129.

54 Vedi *supra* pag.17.

55 *Caso MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito)*, ordinanza del 3 Dicembre 2001, in ITLOS Reports, 2001, p. 95 ss.

proprio attorno al principio di cooperazione.

Ad oggi, dopo un percorso cominciato con la sentenza arbitrale sul caso *Foche del Mare di Bering*⁵⁶, le risorse comuni possono essere sfruttate in modo non esclusivo da ogni Stato, nel rispetto delle regole di cooperazione previste in materia.

Dall'obbligo di cooperazione derivano anche i concetti di “interesse comune” e “patrimonio comune” dell'umanità⁵⁷.

Per interesse comune (“*common interest*” o “*common concern*”) si intendono tutte quelle questioni che devono essere escluse dalla gestione esclusiva dei singoli Stati in quanto considerate di interesse per tutta la comunità internazionale. Un esempio possono essere i cambiamenti climatici o la conservazione della biodiversità.

Il concetto di interesse comune ha come conseguenza l'esclusione di determinate problematiche dal c.d. “dominio riservato” degli Stati, ossia la sfera di competenza puramente interna agli Stati, all'esercizio della quale il diritto internazionale non pone alcun limite.

Gli obblighi previsti non saranno più imposti ai soli Stati interessati da un'attività pericolosa, ma saranno estesi a tutti gli altri. Questo fa sì che la qualifica di “interesse comune dell'umanità” ad un determinato problema ambientale comporti che gli obblighi previsti siano *erga omnes*.

Per “patrimonio comune dell'umanità” o “*common heritage*”, si intendono tutte le aree o risorse che sono sottratte alla sovranità e all'utilizzo da parte dei singoli Stati e che sono, quindi, amministrare dalla comunità internazionale.

Le aree considerate come tali sono la Luna, i Corpi Celesti e i fondi

⁵⁶ *Bering Fur Seal Arbitration* (Stati Uniti c. Gran Bretagna), sentenza del 15 Agosto 1893.

⁵⁷ *Idem supra* nota 29.

marini al di là delle giurisdizioni nazionali che sono gestite da istituzioni internazionali che hanno come scopo l'equa distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse presenti in quei luoghi.⁵⁸

1.6 Lo sviluppo sostenibile.

Da un esame della prassi più recente, si deduce l'esistenza di un altro principio fondamentale che ha contribuito fortemente allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente: lo sviluppo sostenibile.

La definizione più diffusa ed accettata di sviluppo sostenibile è quella fornita dalla c.d. Commissione *Brundtland*, che prende il nome dall'allora premier norvegese che presiedeva tale commissione, nel rapporto "*Our Common Future*" del 1987⁵⁹.

Lo sviluppo sostenibile viene definito come lo sviluppo "*that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*"⁶⁰, ossia uno sviluppo che sia equilibrato e che tenga in considerazione sia la crescita economica che la tutela dell'ambiente.

Il processo di riconoscimento dell'importanza dell'integrazione tra ambiente e sviluppo ha avuto inizio con la Conferenza di Stoccolma del 1972, che al Principio 13 richiede agli Stati di adottare "*an*

58 Sull'argomento: SCOVAZZI T., *Fondi marini e patrimonio comune dell'umanità*, Rivista di diritto internazionale, Roma, 1984; MENGOZZI P., *Patrimonio comune dell'umanità e la zona economica esclusiva*, Giuffrè Editore, Milano, 1983; GESTRI M., *La gestione delle risorse naturali d'interesse generale per la Comunità internazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 1996; BIRNE P., BOYLE A., REDGWELL C., *International Law & the Environment*, Oxford, 2009.

59 LANZA A., *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna, 2002.

60 *Report of the World Commission on Environment and Development*, doc. A/42/427, 4 Agosto 1987.

integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that their development is compatible with the need to protect and improve the human environment⁶¹”.

La stessa giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia ha confermato l'esistenza di questo principio nella sentenza sul caso *Gabcikovo-Nagymaros* affermando:

Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the effects upon the environment. Owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind for present and future generations of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.⁶²

Il concetto di sviluppo sostenibile sembrerebbe indicare, quindi, non solo la necessità di equilibrio tra sviluppo economico e tutela

61 *Stockholm Declaration on the Human Environment, in Report of the United Nations Conference on the Human Environment, UN Doc.A/CONF.48/14, 1972.*

62 *Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Ungheria c. Slovacchia), sentenza 25 settembre 1997, in ICJ Reports, 1997, p.7 ss.*

ambientale, ma anche di accordo tra paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, nel rispetto anche del principio di cooperazione⁶³, come è emerso chiaramente dalla Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, dove il principio ha trovato piena consacrazione, attraverso la previsione di un obbligo di integrazione tra tutela ambientale e lotta alla povertà⁶⁴.

Di recente, nel Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, il concetto di sviluppo sostenibile si è esteso ancor di più, in quanto nel Piano di attuazione adottato, al binomio tutela ambientale-sviluppo economico è stato aggiunto un terzo pilastro fondamentale: quello dello sviluppo sociale.

In tal modo, il principio ha raggiunto una dimensione più ampia, arrivando ad inglobare anche la politica, in quanto il Piano di attuazione ritiene che per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sociale siano fondamentali la democrazia, il buon governo, la partecipazione dei soggetti interessati e il rispetto dei diritti umani (par. 3-5).

Il concetto di sviluppo sostenibile si articola attorno a quattro elementi fondamentali: il bisogno di preservare le risorse naturali per le future generazioni; l'obiettivo di realizzare lo sfruttamento delle risorse in modo “sostenibile” e “razionale”; l'utilizzo “equo” delle risorse naturali; l'integrazione delle considerazioni in materia ambientale nei piani di sviluppo economici⁶⁵.

Vi è uno stretto collegamento tra sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future in quanto si ritiene gravi un dovere su tutta la

63 Vedi *supra* par. V.

64 In particolare, la Dichiarazione di Rio: “*The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generations*” (principio 3); “*In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it*” (principio 4)

65 *Idem supra* nota 14.

comunità internazionale di lasciare intatta, se non migliore, la Terra e le risorse naturali alle prossime generazioni.

La giurisprudenza internazionale ha spesso fatto riferimento all'equità, nel senso che lo sviluppo sarebbe sostenibile solo se equo. Sono quindi fondamentali per la realizzazione dello sviluppo sostenibile, il rispetto dei principi di equità “inter-generazionale” e “intra-generazionale”.

Per quanto riguarda il primo, trova il suo fondamento nella consapevolezza che le risorse naturali non sono inesauribili e che “*as a members of the present generation, we hold the earth in trust for future generations*”⁶⁶.

Questo comporta che nel valutare progetti o piani per la prevenzione dei danni ambientali debbano essere presi in considerazione gli interessi delle generazioni future, con l'esclusione, quindi, di soluzioni che implicino pregiudizi irreparabili⁶⁷.

Nonostante il principio sia presente in numerosi strumenti, vincolanti e non, nella prassi è evidente la difficoltà degli Stati nel darne concreta attuazione.

Particolarmente dubbiosa è la configurazione del principio di equità-intergenerazionale come un diritto esigibile sul piano giurisdizionale. Infatti, a causa della mancanza di strutture istituzionali *ad hoc*⁶⁸ risulta difficile controllare effettivamente l'applicazione del principio da parte degli Stati.

Proprio per questo motivo si ritiene che al principio in esame non

66 BROWN-WEISS E., *Our rights and obligations to future generation for the environment*, in *American Journal of International Law*, 22, 1990.

67 *Idem supra* nota 20.

68 Nel 1992, durante la Conferenza di Rio, passò inosservata la proposta di Malta di istituire un “guardiano” degli interessi delle generazioni future e nello stesso documento finale di Rio +20 è scomparso ogni riferimento alla creazione di un “*Ombudsperson or High Commissioner for Future Generations*” che promuovesse lo sviluppo sostenibile.

possa essere attribuito lo *status* di principio generale del diritto internazionale dell'ambiente.

Tuttavia, anche la Corte internazionale di Giustizia, nel parere relativo alla *liceità della minaccia o dell'impiego di armi nucleari* ha affermato che “*the environment is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very health of human beings, including generations unborn*”⁶⁹, includendo le generazioni future nella definizione di ambiente, non come concetto astratto ma come spazio in cui vivono gli essere umani e da cui dipende la qualità della loro vita⁷⁰.

69 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo 8 Luglio 1996, in ICJ Reports, 1996, p. 226 ss.

70 Sull'argomento: PINESCHI, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell'ambiente*, Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, BIFULCO, D'ALOIA, Jovene Napoli, 2008

1.7 Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate (o principio di equità-intragenerazionale).

Alla luce di ciò che è stato affermato nel paragrafo precedente riguardo lo sviluppo sostenibile, se non si tiene conto della disparità tra Stati a livello economico e tecnologico, si rischia di compromettere l'effettiva realizzazione dello sviluppo sostenibile. Proprio per questo motivo, il Principio 7 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo stabilisce:

In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command⁷¹.

Il principio delle responsabilità comuni ma differenziate è composto da due elementi: la responsabilità comune degli Stati di proteggere l'ambiente globale e il diverso contributo che gli Stati apportano al cambiamento climatico con riferimento alla loro abilità nell'affrontare le crisi ambientali, in particolare i paesi industrializzati⁷².

⁷¹ *The Rio Declaration on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 13 Giugno 1992.

⁷² Per approfondire: RAJAMANI L., *The Principle of Common but Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments under the Climate Regime*, Review of European Community & International Environmental Law, Blackwell Publishers Ltd, Luglio 2000; HARRIS P.G., *Common But Differentiated Responsibility: The Kyoto Protocol and United States Policy*, N.Y. University Environmental Law

L'applicazione del principio in esame ha due conseguenze: impone agli Stati di collaborare per l'approvazione di misure utili per la risoluzione di problematiche ambientali e comporta obblighi che gravano in modo diverso sugli Stati.

Per quanto riguarda il secondo punto, sugli Stati industrializzati gravano oneri maggiori in quanto sono stati i principali responsabili del degrado ambientale del nostro pianeta, ma hanno la possibilità di affrontare in modo più efficace la soluzione del problema, grazie ai mezzi a loro disposizione⁷³.

Ciò non esonera totalmente i Paesi in via di sviluppo (PVS) dal rispetto degli obblighi ambientali, ma consente loro, in alcuni casi, di ricevere un trattamento di favore. In particolare, ciò è riscontrabile nella flessibilità degli obblighi contenuti in varie convenzioni in materia ambientale che tengono conto delle capacità tecniche, scientifiche ed economiche delle Parti.

In casi estremi, i Paesi in via di sviluppo vengono esonerati dal rispetto di determinati obblighi: un esempio eclatante è dato dal caso dei cambiamenti climatici che comportano un obbligo di riduzione dei gas serra solo a carico dei Paesi industrializzati, lasciando liberi i PVS da qualsiasi obbligo.

In altri casi, invece, sono stati previsti strumenti che assicurano la partecipazione effettiva dei Paesi in via di sviluppo alla formazione di un trattato ambientale per poter consentire la partecipazione degli interessi di tutti gli Stati.

Journal, 1999; MORIN J.F., ORSINI A., *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, Routledge, Luglio 2014; HONKONEN T., *The Common But Differentiated Responsibility Principle in Multilateral Environmental Agreements*, Kluwer Law International, 2009; STONE C.D., *Common but Differentiated Responsibilities in International Law*, The American Journal of International Law, 2004.
73 Come affermato sopra dal Principio 7 della Dichiarazione di Rio del 1992.

Tuttavia, bisogna considerare che, ad oggi, molti Paesi fra quelli che erano considerati in via di sviluppo, hanno raggiunto un livello di ricchezza tale da poter essere paragonati a quelli industrializzati. L'applicazione troppo rigida del principio in questione, potrebbe portare a risultati sostanzialmente in contrasto con l'obiettivo del principio delle responsabilità comuni ma differenziate e attualmente sono molti quelli che contestano l'applicazione di questo principio in determinati ambiti⁷⁴.

Per quanto riguarda, invece, la prima applicazione del principio di responsabilità comuni ma differenziate, ossia della necessità per gli Stati di collaborare per risolvere problematiche ambientali, esso trova i suoi antecedenti nel concetto di patrimonio comune dell'umanità⁷⁵. Nelle aree quali il suolo e sottosuolo marino, lo spazio e l'Antartide, gli Stati della comunità internazionale hanno il dovere di collaborare per proteggere l'ambiente e le risorse naturali comuni⁷⁶.

I Paesi dovranno quindi cooperare, nel rispetto di quanto è previsto dal principio di cooperazione, e raggiungere un accordo sui comportamenti da tenere per prevenire ogni tipo di inquinamento e di pregiudizio all'ambiente.

Questo concetto è emerso in particolare nella Convenzione sul cambiamento climatico del 1992, in cui viene stabilito che “*change in the Earth's climate and its adverse effects are common concern of humankind*”⁷⁷.

La diffusione del principio delle responsabilità comuni ma

74 *Idem supra* nota 29.

75 Vedi *supra* par. 5

76 DE LUCIA V., *Il principio delle comuni ma differenziate responsabilità*, AmbienteDiritto.it- Rivista Giuridica, 2009.

77 *Climate Change Convention*, Preamble, 1992

differenziate è tale che risulta difficile negare la sua natura di principio generale del diritto internazionale, anche se la sua piena affermazione come norma consuetudinaria viene frenata da continue tensioni politiche⁷⁸.

Dubbie sono anche le conseguenze giuridiche dell'applicazione di tale principio: molti ritengono che potrebbe essere invocato da i PVS come principio-guida, durante la conduzione di un negoziato, per rivendicare un trattamento differenziato e più favorevole.

Ovviamente, il trattamento differenziato sarà accettabile solo se il tipo di obbligo lo giustifica e solo se in presenza di una effettiva differenza di condizioni tra Stati coinvolti.

Inoltre, dalla prassi degli Stati e dalla giurisprudenza internazionale è possibile dedurre che questo principio non possa essere invocato in relazione ad attività ad elevato rischio ambientale⁷⁹ e che il trattamento differenziato previsto dal principio ha carattere temporaneo e potrebbe variare con la modifica sostanziale delle situazioni oggettive di partenza.

Per di più, bisogna sottolineare che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate non può giustificare “l'esportazione di un rischio da parte di società private di Paesi sviluppati, attraverso la delocalizzazione di attività particolarmente pericolose o inquinanti, approfittano della situazione di debolezza economica e tecnologica dei PVS⁸⁰”.

78 In particolare, non si può ignorare la dichiarazione degli Stati Uniti in relazione al Principio 7 della Dichiarazione di Rio: “*The United States does not accept any interpretation of principle 7 that would imply recognition or acceptance by the United States of any international obligations or liabilities, or any diminution in the responsibilities of developing countries*”, *Report of the United Nations Conference*, cit., doc. A/CONF.151/26/Rev.1, Vol. II, Capitolo III, par. 16

79 In questo senso cfr.: BIRNE P., BOYLE A., REDGWELL C., *International Law & the Environment*, Oxford, 2009.

80 *Idem supra* nota 29.

1.8 Il principio “chi inquina paga” (o *polluter pays principle*).

Nel caso in cui l'applicazione e il rispetto dei principi esaminati nei paragrafi precedenti non avvengano è necessario stabilire chi debba essere considerato colpevole per i danni commessi e la somma da comminare a titolo di risarcimento.

In questi casi interviene il principio “chi inquina paga” che stabilisce che il risarcimento per i danni prodotti da una determinata condotta nociva devono essere sopportati dalla persona responsabile dell'attività che ha causato l'inquinamento.

Il principio in esame si è sviluppato nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) negli anni '70 ma, nonostante sia emerso in tempi non recenti, non ha ricevuto un riconoscimento universale⁸¹.

Il primo strumento di applicazione universale che si è occupato del principio “chi inquina paga” è stata la Dichiarazione di Rio che nel Principio 16 lo ha tradotto con la formula:

*National authorities should endeavour to promote the internalisation of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should, in principle, bear the costs of pollution, with due regard to the public interests and without distorting international trade and investment*⁸².

81 ATAPATTU P., *Emerging Principles of International Environmental Law*, Transnational Publishers, 2006

82 *The Rio Declaration on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 13 Giugno 1992.

Gli Stati devono, quindi, impegnarsi ad adottare misure (di prevenzione e di riparazione del danno) che vadano a gravare solo sul potenziale inquinatore e non su tutta la comunità⁸³.

Tuttavia il contenuto preciso di questo principio e la sua applicazione rimangono aperti ad interpretazione, in quanto la sua esatta definizione è oggetto di controversie.

Parte della dottrina, lo paragona ad un principio di politica ecologica preventiva attraverso il quale far gravare il costo sociale dell'inquinamento sui gestori di attività inquinanti.

Per altri, invece, consente ai privati di essere titolari di un vero e proprio diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti⁸⁴.

La mancanza di una definizione omogenea comporta che sono diverse le soluzioni adottate dagli Stati nell'applicazione di questo principio. Mentre, da una parte, i Paesi industrializzati si sono impegnati già da tempo nell'approvazione di strumenti economici nelle loro legislazioni, quelli in via di sviluppo solo recentemente hanno iniziato a fare uso di strumenti come sanzioni, risarcimenti, sistemi di gestione eco-compatibili.

Un'ulteriore conseguenza di questa non uniforme definizione è la controversa determinazione dei costi da irrogare al soggetto che inquina: in molti ritengono che spetti ai governi nazionali stabilire le diverse sanzioni attraverso l'adozione di strumenti specifici, altri sostengono spetti alle Corti al momento della formazione della sentenza nel caso specifico affrontato.

Non tutti hanno considerato negativa la mancanza di omogeneità del

⁸³ *Idem supra* nota 29.

⁸⁴ PALOMBINO F.M., *Il significato del principio "chi inquina paga" nel diritto internazionale*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè Editore, 2003.

principio in esame. Con riferimento all'applicazione del principio "chi inquina paga", molti hanno ritenuto questa sua definizione incerta come un fattore positivo al suo sviluppo, come Loather Gundling che ha affermato:

*Despite its ambiguities, the Polluter-Pays Principle, has stood up surprisingly well over the past two decades. It is sufficiently flexible to accomodate a range of interpretations, a variety of environmental approaches, and a resonable derogations and exceptions. (...) Most likely, the PPP has improved environmental and economic efficiency with the OECD, helped avoid trade distortions, and prevented trade disputes.*⁸⁵

Nonostante una presenza non molto incisiva del principio in esame all'interno di trattati internazionali in materia ambientale, le Corti internazionali hanno spesso fatto riferimento al principio "chi inquina paga", soprattutto in relazione al principio di precauzione e a quello dello sviluppo sostenibile.

Tuttavia, la mancanza di una definizione universalmente accettata del principio in esame comporta un limite al suo sviluppo e al suo riconoscimento come principio fondamentale del diritto internazionale dell'ambiente.

Necessita, quindi, di una maggiore attenzione e si spera che in futuro abbia una presenza più incisiva e ben definita all'interno dei trattati

⁸⁵ L. GUNDLING, *The Status in International Law of The Principle of Precautionary Action*, in *The North Sea: Perspectives On Regional Environmental Co-Operation* 23-30, D. Freestone, T. Ijlstra, 1990.

internazionali in materia ambientale.

1.9 Il principio di partecipazione del pubblico.

Collegato al principio di cooperazione (che comporta l'obbligo di informare altri Stati e di avviare consultazione con essi), si sta affermando nel diritto internazionale un ulteriore principio che prevede l'obbligo di informare anche soggetti diversi dagli Stati (individui, organizzazioni non governative, gruppi di cittadini) di attività ambientali che li coinvolgano, per permettere loro di partecipare alle decisioni in materia.

E' opinione comune, infatti, che le decisioni prese con il coinvolgimento di coloro che potrebbero subire un pregiudizio da queste, conducano a provvedimenti più stabili a lungo termine⁸⁶.

Il principio di partecipazione del pubblico si fonda su tre pilastri fondamentali: il diritto di informazione, il diritto di partecipare al processo di formazione dei provvedimenti e il diritto alla giustizia. Nonostante questi tre diritti siano considerati fondamentali nell'ambito dei diritti umani, solo recentemente sono stati riconosciuti all'interno di convenzioni internazionali.

Il primo strumento ad aver affermato l'importanza della partecipazione dei cittadini interessati alla trattazione di controversie ambientali è stata la Dichiarazione di Rio del 1992 che al Principio 10⁸⁷ ha previsto

⁸⁶ *Idem supra* nota 76.

⁸⁷ Dichiarazione di Rio, principio 10: *“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including*

la possibilità per ciascun individuo di avere accesso alle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità, la possibilità di partecipazione ai processi decisionali e l'onere da parte degli Stati di rendere più facile l'intervento del pubblico, rendendo disponibili le informazioni e assicurando un effettivo accesso ai procedimenti giudiziari ed amministrativi.⁸⁸

Malgrado le molte critiche ricevute a causa del contenuto considerato vago, il Principio 10 è importante per molti aspetti: non solo richiede agli Stati di facilitare la partecipazione del pubblico, ma anche di incoraggiare tale partecipazione, assicurando informazioni accessibili a tutti, in un linguaggio comprensibile per tutti i cittadini e con contenuti non strettamente tecnici.

In seguito, il Piano di attuazione previsto dalla Conferenza di Johannesburg del 2002 ha ribadito la necessità di assicurare l'accesso, a livello nazionale, alle informazioni e ai procedimenti giurisdizionali e amministrativi in campo ambientale.

Tuttavia, lo strumento che maggiormente ha aiutato lo sviluppo del principio di partecipazione del pubblico è un trattato adottato nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE): la Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale o Convenzione di Aarhus del 25 Giugno 1998⁸⁹.

redress and remedy, shall be provided."

88 PELOSI E., VERSOLATO A., *La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale*, in Rivista di diritto dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2006.

89 Per approfondire: IAPICHINO L., *La Convenzione di Aarhus e il diritto dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2011; RECCHIA D., *Accesso alla giustizia in materia ambientale: Progressi verso l'attuazione della Convenzione di Aarhus*, in Rivista Giuridica dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2004; DALL'ORA L., *La Task Force della Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale*, CEDAM, Padova, 2011; JACUR R., *L'accesso alla giustizia nella prassi del meccanismo di compliance della*

Questa Convenzione ha sottolineato come l'obbligo di informare il pubblico dei rischi ambientali non sia solo un principio in materia ambientale ma rientri anche nell'ambito della tutela dei diritti umani fondamentali⁹⁰.

L'obiettivo fondamentale della Convenzione di Aarhus è chiarito all'Articolo 1:

In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention⁹¹.

Questa Convenzione è considerata di importanza fondamentale per essere riuscita a creare non solo uno stretto collegamento tra diritti umani e diritti ambientali, affermando l'esistenza di un dovere nei confronti delle generazioni future, ma anche tra responsabilità governative, trasparenza e protezione ambientale, elementi indispensabili anche per il principio dello sviluppo sostenibile.

Infatti, dato che lo sviluppo sostenibile richiede un bilanciamento degli interessi opposti⁹², è indispensabile che gli individui abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni su determinati temi che

Convenzione di Aarhus, CEDAM, Padova, 2011.

⁹⁰ Proprio per questo motivo, il principio di partecipazione del pubblico è emerso anche nell'ambito di strumenti internazionali in materia di diritti umani.

⁹¹ *Aarhus Convention*, 1999.

⁹² Vedi *supra* par. 6.

potrebbero avere un impatto sulle loro vite ed è necessario, quindi, che gli Stati facilitino la raccolta di queste informazioni.

Il principio di partecipazione del pubblico, come quello dello sviluppo sostenibile, risponde a fondamentali esigenze di maggior democraticità dei processi decisionali, che sta trovando sempre più riconoscimento sia sul piano nazionale che internazionale.

Si tratta di un principio fondamentale che si sta sempre più affermando come norma emergente del diritto internazionale dell'ambiente ma, proprio per questa sua recente apparizione ed evoluzione in ambito internazionale, risulta controversa la sua natura consuetudinaria.

CAPITOLO II

LE STORICHE SENTENZE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE.

SOMMARIO: 2.1 Cenni Introduttivi – 2.2 Il caso *Stretto di Corfù* – 2.3 Il caso *Barcelona Traction* – 2.4 Il caso *Nuclear Tests I* – 2.5 Il caso *Nauru* – 2.6 Il caso *Nuclear Tests II* – 2.7 Il parere consultivo nel caso *Nuclear Weapons* – 2.8 Il caso *Gabčíkovo–Nagymaros* – 2.9 Il caso *Pulp Mills*.

2.1 Cenni introduttivi.

Il secondo capitolo di questo elaborato, racchiudendo la trattazione della tematica principale della tesi, rappresenta il cuore dell'opera.

Nel corso di questo si svilupperà lo studio dei casi più importanti in materia ambientale affrontati dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG).

Nonostante, negli ultimi anni, il ruolo della CIG nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente si sia ampliato e i casi affrontati o ancora pendenti in materia ambientale siano numerosi, l'ambiente rimane un tema di nicchia, rispetto alle altre aree di competenza della Corte.

Vi sono una serie di motivi che fungono da impedimento per lo sviluppo della Corte Internazionale di Giustizia come organo per la

risoluzione di controversie in materia ambientale: in primo luogo, la ritrosia degli Stati a sottomettersi a giudizi decisivi e vincolanti di terze parti che nel cercare soluzioni alle controversie, non tengono conto delle posizioni delle parti, ma che stabiliscono in modo chiaro, deciso e vincolante chi sia il vincitore e il soccombente⁹³.

In secondo luogo, l'approccio relativamente recente del diritto internazionale alla disciplina, in quanto, fino ad alcuni anni fa, l'ambiente non era considerato un problema di dimensione globale, ma rientrante nel dominio riservato di ciascuno Stato.

L'intervento della Corte in materia ambientale è fortemente limitato anche dal fatto che gli accordi multilaterali che regolano il campo, raramente prevedono il ricorso alla CIG come strumento per la risoluzione delle controversie, preferendo il ricorso a strumenti tipicamente non vincolanti.

Infine, per quanto riguarda le procedure contenziose, l'accesso alla Corte è limitato ai soli Stati e solo determinati soggetti (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza, organi e Istituti specializzati delle Nazioni Unite) hanno la possibilità di richiedere pareri consultivi⁹⁴.

Nonostante i limiti descritti, le decisioni ed i pareri della Corte Internazionale di Giustizia hanno contribuito con il tempo alla formazione e al riconoscimento dello status dei principi fondamentali del diritto internazionale dell'ambiente⁹⁵.

Il primo a sottolineare l'importanza della Corte internazionale di

93 DUNOFF J., *Institutional Misfits: The GATT, The ICJ, & Trade Environmental Disputes*, Michigan Journal of International Law, 1994.

94 FITZMAURICE M., *The Development of International Law by the International Court of Justice.*, C. J. Tams, J. Sloan, Oxford University Press, Oxford, 2013.

95 Per approfondire: vedi *supra* cap.1.

Giustizia nella formazione e nello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente fu il giudice Sir Robert Jennings, Presidente della CIG, nella dichiarazione letta durante la sessione plenaria dell'UNCED a Rio de Janeiro l'11 Giugno del 1992.

Il giudice ha, innanzitutto, sottolineato lo stretto collegamento tra ambiente e lotta alla povertà, equa distribuzione di materiali e altre risorse e sviluppo delle tecnologie, spostando poi l'attenzione sulla necessità di elaborare e sviluppare principi e regole specifiche per tutelare l'ambiente, evidenziando l'importanza della Corte Internazionale di Giustizia, come principale organo giudiziale delle Nazioni Unite, di fungere da importante risorsa di diritto internazionale:

(...) a glance at virtually any report of a decision by the International Court of Justice itself, will show the extent to which the decision is indebted to the 'jurisprudence' of previous decisions. In this way, principles and rules of law are gradually developed and elaborated by the very process of interpreting and applying them to the specific and often unforeseen factual situations that arise in actual disputes brought before the Court. Of course the Court cannot 'make' new law in the sense that a legislature can make law. It is, however, a process of judicial reasoning well recognised by courts and lawyers throughout the world: a process of legal reasoning by 'the consideration of precedents, the finding of analogies, the disengagement from

*accidental circumstances of the principles underlying rules of law already established.*⁹⁶

In seguito, in una recente pronuncia⁹⁷, anche il giudice Owada, già presidente della Corte Internazionale di Giustizia, ha riconosciuto l'importante contributo della CIG nella formazione del diritto internazionale dell'ambiente.

Infatti, attraverso la risoluzione di controversie bilaterali tra Stati e l'adozione di pareri consultivi, la Corte contribuisce a rendere l'ambiente un elemento fondamentale dell'ordine pubblico internazionale e al consolidamento dei principi di base del diritto internazionale dell'ambiente. Le sue varie attività aiutano, quindi, la crescita, lo sviluppo e l'affermazione del diritto dell'ambiente tra l'opinione pubblica internazionale.

Ma cosa significa effettivamente “fare giustizia” nell'ambito dell'ambiente globale?

Molti⁹⁸ ritengono che i problemi ambientali siano meritevoli di tutela per una serie di motivi: prima di tutto, facendo riferimento alle generazioni future, bisogna impegnarsi nel contrastare i cambiamenti climatici per evitare che le prossime generazioni possano subire pregiudizi dai comportamenti della società attuale.

Inoltre, giustizia ambientale significa anche rispetto per tutte le altre creature viventi che spesso subiscono pregiudizi derivanti dalle attività

96 JENNINGS R., *The Role of the International Court of Justice in the Development of International Environment Protection Law*. Review of European Community & International Environmental Law, 1992.

97 OWADA H., *International Environmental Law and the International Court of Justice*”, Inaugural Lecture at the fellowship Programme on International and Comparative Environmental Law, II, 2006/3-4, 5-32
Iustum Aequum Salutare

98 YOKOTA Y., *International Justice and the Global Environment*, Journal of international Affairs, Vol. 52 N.2 1999.

indisciplinate dell'uomo.

Infine, la giustizia ambientale è fondamentale per risarcire e ricompensare i soggetti che hanno subito danni a causa del degrado ambientale.

E' importante sottolineare, però, come non siano state presentate alla Corte Internazionale di Giustizia controversie puramente ambientali, ma che ogni causa affrontata sia un insieme di problematiche legali di diritto internazionale di vario tipo, impossibili da separare⁹⁹.

Tuttavia, considerando il rapido sviluppo della materia, si ritiene che i casi con tematiche propriamente ambientali presentati dinanzi alla Corte saranno sempre maggiori nei prossimi anni, tenuto conto anche della rilevanza sempre più intensa che sta acquisendo la Corte Internazionale di Giustizia in ambito internazionale.

Per poter comprendere meglio la materia, però, è necessario qualche breve cenno agli aspetti puramente formali riguardanti la composizione e il funzionamento della CIG¹⁰⁰.

Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia prevede che questa sia composta da 15 giudici rappresentanti i principali sistemi legali del mondo¹⁰¹ eletti dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti.

99 FITZMAURICE M., *The International Court of Justice and the environment*, in *Non-State Actors and International Law*, 4, 2004.

100 Per approfondire: S. NEGRI, *I Principi Generali del Processo Internazionale nella Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2002.

101 Articolo 3: "*The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.*" e Articolo 9 dello Statuto della Corte: "*At every election, the electors shall bear in mind not only that the persons to be elected should individually possess the qualifications required, but also that in the body as a whole the representation of the main forms of civilization and of the principal legal systems of the world should be assured.*"

Nonostante siano nominati in base alla nazionalità, essi siedono a titolo personale, non potendosi far influenzare dalle autorità dei propri Stati di appartenenza.

Il principio fondamentale per quanto riguarda la risoluzione delle controversie è che vi sia il consenso delle parti, ma come è già stato sottolineato, solo gli Stati possono richiedere l'intervento della Corte.

La CIG può decidere sia secondo diritto che secondo equità (*ex equo et bono*) ma solo se chiesto espressamente dalle parti.

Il procedimento è diviso in due fasi, una scritta ed una orale. La prima comprende la presentazione di memorie scritte da parte della Corte o del Presidente senza alcun limite di tempo. E' consentita anche la presentazione di domande incidentali, anche se questa possibilità non è molto frequente.

Lo Statuto della Corte prevede anche la possibilità di intervento di un terzo Stato ma solo se questo abbia un interesse di natura legale che potrebbe subire pregiudizi dalla decisione sul caso.

Al termine della fase scritta, si passa a quella orale, dove la Corte stabilisce l'ordine delle udienze, solitamente pubbliche.

Durante le udienze, le parti presentano le loro argomentazioni e la Corte può prevedere o consentire su richiesta di parte l'intervento di esperti e testimoni. Dopo il procedimento orale, la Corte delibera in camera e le sue decisioni sono vincolanti per le parti¹⁰².

Dopo aver brevemente analizzato il funzionamento della Corte Internazionale di Giustizia, nei prossimi paragrafi, verranno illustrati in ordine cronologico i principali casi in materia ambientale affrontati dalla Corte e sarà analizzato l'impatto che le decisioni di questa hanno

102 Articolo 59 dello Statuto della Corte: “ *The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.* ”

avuto sullo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

2.2 Il caso *Stretto di Corfù*.

Nel 1949, la Corte Internazionale di Giustizia è stata investita del suo primo giudizio, il caso *Stretto di Corfù*, una controversia tra il Regno Unito, Irlanda del Nord ed Albania in seguito ad un incidente avvenuto il 22 Ottobre del 1946 nello stretto di Corfù, quando due caccia torpedinieri britannici, il *Saumarez* e il *Volage* colpirono delle mine in acque albanesi, subendo pesanti danni e causando la morte di quarantaquattro soldati inglesi ed innumerevoli feriti¹⁰³.

In seguito ad una richiesta del Regno Unito, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione del 9 Aprile 1947, invitò i due governi a sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia ma, mentre il Regno Unito presentò la domanda, l'Albania sollevò un'obiezione sulla competenza della Corte a decidere della questione.

Il 25 Marzo del 1948, la Corte dichiarò la sua competenza e, lo stesso giorno, le due Parti strinsero un accordo nel quale chiedevano alla Corte di decidere su due particolari questioni: in primo luogo, di stabilire la responsabilità o meno dell'Albania per le esplosioni e l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni (*“Is Albania responsible*

¹⁰³ E' importante sottolineare il particolare periodo storico durante il quale si ebbe l'incidente: il clima politico era molto teso, in quanto la comunità internazionale era divisa in due a causa della Guerra Fredda. Lo stato albanese, governato da Enver Hodja, era al centro delle tensioni politiche tra l'Unione Sovietica governata da Stalin e la Jugoslavia di Tito. Al culmine della rottura politica, Hodja decise di schierarsi con Stalin, decisione che ebbe un forte impatto sul procedimento dinanzi alla Corte.

under international law for the explosions which occurred on the 22nd October 1946 in Albanian waters and for the damage and loss of human life which resulted from them and is there any duty to pay compensation?”); in secondo luogo, di stabilire se il Regno Unito avesse violato il diritto internazionale facendo transitare le sue navi in acque albanesi, sia il giorno in cui si verificarono le esplosioni, sia il 12 e 13 Novembre del 1946 (“Has the United Kingdom under international law violated the sovereignty of the Albanian People’s Republic by reason of the acts of the Royal Navy in Albanian waters on the 22nd October and on the 12th and 13th November 1946 and is there any duty to give satisfaction?”)¹⁰⁴.

Molte delle questioni sottoposte alla Corte nel caso *Stretto di Corfù* hanno portato all'affermazione di principi di diritto internazionale fondamentali in numerosi campi del diritto e la decisione della Corte è stata citata e riportata in svariate occasioni, essendo ritenuta una delle sentenze più importanti del diritto internazionale¹⁰⁵, come ha sottolineato anche l'ex presidente della CIG, Bedjaoui: “*The solutions developed for the resolution of the “Corfu Case” attracted a seal of approval and became the benchmark for later jurisprudence. In no less than 18 cases, did the Court continue to be influenced by the Corfu Channel case.*”¹⁰⁶,

Nell'affrontare la prima questione, la Corte fu investita anche di un'ulteriore questione presentata dal Regno Unito, secondo il quale le mine erano state volontariamente posizionate con intenti negativi in

104 *Corfù Channel Case* (Regno Unito conto Albania) (Merito), 1949, ICJ Reports 4.

105 Ad esempio si veda: FITZMAURICE M., *The Corfù Channel Case and the Development of International Law*, in N. Ando, E. McWhinney, R. Wolfrum, *Liber amicorum Judge Shigeru Oda*, The Hague: Kluwer, Vol. 1, p. 119, 2002.

106 K. BANNELIER, T. CHRISTAKIS, S. HEATHCOTE, *The ICJ and the development of international law: the lasting impact of the Corfu Channel case*, Oxon: Routledge, 2011.

mare dall'Albania o dalla Jugoslavia con la complicità dell'Albania. La Corte stabilì la responsabilità per il disastro dell'Albania, basandosi sul fatto che questa avrebbe dovuto essere consapevole della presenza delle mine in quella zona di mare, che avrebbe dovuto avvisare gli altri Stati dei possibili rischi derivanti dall'attraversamento dello Stretto e che, in seguito all'incidente, avrebbe dovuto prendere provvedimenti per scoprire e punire chiunque avesse posto le mine in una zona di passaggio internazionale. Non fu determinato dalla Corte il risarcimento dei danni che l'Albania avrebbe dovuto pagare, in quanto l'Albania aveva affermato che la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia non si estendeva a quella materia.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione che fu presentata alla Corte, questa stabilì che la Gran Bretagna non violò la sovranità dell'Albania nell'attraversare con le sue navi lo Stretto di Corfù il 22 Ottobre del 1946, ma nell'effettuare le operazioni di dragaggio di mine il 12 e 13 Novembre del 1946 poiché tali operazioni potevano avvenire solo con il consenso dell'Albania¹⁰⁷.

Questo primo caso presentato alla Corte Internazionale di Giustizia ha affermato alcuni dei più importanti principi in materia ambientale: in primo luogo, la Corte ha enunciato “*a general and well-recognized principle*” nell'affermare che “*every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States*”, con la conseguenza di un obbligo di comunicazione, gravante sull'Albania, riguardante la presenza di mine in acque territoriali.

¹⁰⁷ Q. WRIGHT, *The Corfù Channel Case*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 43, N. 3, American Society of International Law, 1949.

Questa formula utilizzata dalla CIG, ben può essere sintetizzata con il principio latino del “*sic utere tuo ut alicuius non laedas*”, meglio conosciuta come “principio di cooperazione” che identifica la tutela ambientale come un impegno di tutti gli Stati¹⁰⁸.

In secondo luogo, si ritiene che nel caso *Stretto di Corfù*, compaia per la prima volta, in modo molto sottile, il principio del divieto di inquinamento transfrontaliero, ossia il divieto per ciascuno Stato di effettuare attività sul proprio territorio che possano causare un danno ad altri Stati.

Infatti, nello stabilire la responsabilità dell’Albania, la CIG sottolineò come il mancato controllo da parte dell’Albania sulla presenza di mine nel suo mare territoriale, abbia comportato un pregiudizio per il Regno Unito.

Nonostante la Corte Internazionale di Giustizia, nel caso *Stretto di Corfù* non si sia soffermata sull’aspetto prettamente ambientale dell’incidente, ha aperto la strada all’affermazione di alcuni dei principi più importanti in materia.

Principi che sono stati ripresi successivamente in numerosi strumenti internazionali come la Dichiarazione di Rio¹⁰⁹ e il Progetto della Commissione di Diritto Internazionale sulla Prevenzione dei danni transfrontalieri derivanti da attività pericolose del 2001¹¹⁰.

¹⁰⁸ M. FITZMAURICE, *The International Court of Justice and International Environmental Law*, in *The Development of International Law by the International Court of Justice* (C.J. Tams & J. Sloan), Oxford Scholarship Online, 2013.

¹⁰⁹ *Rio Declaration on Environment and Development*, reprinted in (1992) 31 *ILM* 874.

¹¹⁰ *International Law Commission*, Yearbook 2001/II (2), 148.

2.3 Il caso *Barcelona Traction*.

Con il passare degli anni, il diritto internazionale dell'ambiente ha cessato di essere una tematica esclusivamente riservata ai singoli Stati e ha abbracciato la nozione di interesse collettivo, iniziando ad essere considerato un diritto che ha come fine ultimo la salvaguardia degli interessi della comunità internazionale¹¹¹.

La Corte Internazionale di Giustizia ha contribuito allo sviluppo di questa caratteristica del diritto internazionale dell'ambiente nella sentenza del caso *Barcelona Traction*, affermando, per la prima volta, un concetto che ha ottenuto un forte consenso tra la comunità internazionale: quello di obbligo *erga omnes*¹¹².

La società *holding Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* (di seguito, *Barcelona Traction*) fu costituita nel 1911 in Canada, dove ebbe la sua sede principale.

In seguito alla Prima Guerra Mondiale, la maggioranza delle sue azioni furono acquistate da persone fisiche e giuridiche di nazionalità belga.

La *Barcelona Traction* decise di investire nello sviluppo di un sistema di produzione e sviluppo di energia elettrica in Catalogna, attraverso la costituzione di varie società fondate in Canada e Spagna.

Per finanziare i propri investimenti, la società emise una serie di obbligazioni in pesetas e sterline inglesi, i cui interessi erano coperti con pagamenti effettuati dalle società sussidiarie con sedi in Spagna.

In seguito allo scoppio della Guerra Civile spagnola, i pagamenti sulle obbligazioni furono sospesi nel 1936, che ripresero nel 1940 solo per

¹¹¹ *Idem* nota 104.

¹¹² Gli obblighi *erga omnes* sono obblighi che gli Stati assumono nei confronti dell'intera comunità internazionale a causa della natura particolare dei diritti oggetto di tali obblighi e sono esigibili da tutti gli Stati.

le obbligazioni emesse in pesetas.

Tuttavia, la *Barcelona Traction* continuò a non pagare le obbligazioni emesse in sterline, con la conseguenza che gli obbligazionisti di nazionalità spagnola ricorsero in giudizio presso corti interne, che dichiararono nel 1948 la società fallita.

La *Barcelona Traction* propose ricorso contro la dichiarazione di fallimento con il sostegno dei governi britannico, canadese, statunitense e belga. In particolare, nel 1962 il Belgio presentò un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per ottenere la riparazione dei danni subiti dagli azionisti belgi a seguito del fallimento della *Barcelona Traction*.

Tralasciando le obiezioni varie sollevate dal governo spagnolo, la questione fondamentale fu quella di verificare se e quale tipo di tutela potevano ricevere gli azionisti stranieri di società commerciali, attraverso la protezione diplomatica del proprio Stato di nazionalità. In particolare, la CIG fu chiamata a stabilire quale Stato tra il Belgio, il Canada e la Spagna potesse agire in protezione diplomatica.

La Corte decise nel merito in base alla distinzione tra protezione diplomatica dei cittadini all'estero e tutela dei diritti umani fondamentali¹¹³: questi ultimi specialmente, sono protetti da norme la cui violazione comporta l'insorgere di obblighi *erga omnes*, nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso, come è stato affermato nel celeberrimo inciso:

(...) *an essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as*

¹¹³ L. MOLA, *Trattamento dello straniero e protezione diplomatica: linee evolutive del diritto consuetudinario e del diritto pattizio*, in *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia – Casi scelti*, S. Cantoni, Giappichelli Editore, Torino, 2014.

*a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature, the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes*¹¹⁴.

Come per il caso *Stretto di Corfù*, anche nella sentenza *Barcelona Traction*, la Corte Internazionale di Giustizia non fa un esplicito riferimento al rispetto di obblighi internazionali dell'ambiente, ma a norme che proteggono i diritti fondamentali della persona umana che comportano obbligazioni *erga omnes*.

Con il passare degli anni, il concetto di obbligo *erga omnes* si è adattato perfettamente all'applicazione in campi diversi da quello iniziale: l' *Institut de Droit international* nella risoluzione su "Obblighi e diritti *erga omnes* nel diritto internazionale" ha espressamente incluso gli obblighi derivanti dal rispetto dell'ambiente di spazi comuni come esempio di impegno a tutela di valori fondamentali per la comunità internazionale¹¹⁵.

Nel 2001, anche la *International Law Commission* nel progetto sulla Responsabilità degli Stati ha incluso gli obblighi derivanti dal rispetto del diritto internazionale dell'ambiente come un esempi di interesse collettivo che possono essere rivendicati da tutti gli Stati¹¹⁶.

Nonostante sotto molti aspetti il contenuto del concetto di obblighi *erga omnes* rimanga indefinito, la formulazione e lo sviluppo di questo da parte della CIG ha fornito il diritto internazionale di un importante

¹¹⁴ *Barcelona Traction, Light, and Power Company, Limited (Belgium v Spain) (Second Phase)* (Merito) [1970] ICJ Rep 3.

¹¹⁵ *Annuaire de l'Institut de Droit international*, vol 71-II (2006) 286 (Preamble)

¹¹⁶ International Law Commission, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001, annesso a GA Res 56/83, riprodotto in ILC Ybk 2001/II(2), 31.

strumento che ha posto le basi per lo sviluppo della disciplina ambientale.

2.4 Il caso *Nuclear Tests I*.

Poco dopo il caso *Barcelona Traction* e l'adozione della Dichiarazione di Stoccolma, la Corte Internazionale di Giustizia fu investita della prima controversia riguardante problematiche ambientali.

Questa fu un'ottima occasione per la CIG di utilizzare, per la prima volta, i principi di diritto internazionale dell'ambiente di rapido e recente sviluppo ad un caso grave di pericolo ambientale.

La controversia fu presentata alla Corte dall'Australia e Nuova Zelanda in seguito ad alcuni test nucleari nell'atmosfera condotti dalla Francia nel sud del Pacifico dal 1966 in poi.

A causa di una serie di problematiche politiche e giurisdizionali, la Corte non si pronunciò mai nel merito della questione, ma, nonostante questo, la controversia ha fornito un grosso contributo allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente¹¹⁷.

Nel 1963 il governo francese annunciò la sua intenzione di effettuare i test nucleari non più in Algeria ma in Polinesia Francese e dal 1966 al 1973, furono fatti esplodere una media di quattro ordigni l'anno, fin quando l'Australia e la Nuova Zelanda presentarono contemporaneamente alla CIG un procedimento contro la Francia.

La zona del Pacifico era utilizzata per i test nucleari sin dagli anni '50, ma la crescente preoccupazione pubblica riguardo i problemi

¹¹⁷ STEPHENS T., *International Courts and Environmental Protection*, Cambridge University Press, 2009.

ambientali, portò Australia, Nuova Zelanda ed altri paesi del Sud Pacifico ad opporsi ai test nucleari francesi, sostenendo la produzione di ingenti danni ambientali derivanti dalla ripetizione di tali test.

Nel ricorso presentato alla CIG, la Nuova Zelanda chiese alla Corte di dichiarare che le attività condotte dalla Francia nel territorio neozelandese costituivano una violazione degli obblighi previsti dal diritto internazionale, in particolare degli obblighi *erga omnes*¹¹⁸ e i diritti di non esercitare alcun test nucleare che comporti la dispersione di materiale radioattivo e il diritto alla preservazione da una contaminazione radioattiva ingiustificata dei terreni, del mare e dell'atmosfera della Nuova Zelanda, delle isole di Cook, Niue e Tokelau in seguito a test nucleari¹¹⁹.

L'Australia, invece, presentò informazioni dettagliate sugli effetti nocivi dei test nucleari sulla popolazione, sugli animali e l'ambiente causati da materiali radioattivi depositati sulla superficie terrestre. Inoltre, fu sostenuto che il rilascio di materiali nucleari influenzò l'atmosfera al punto tale da modificare le condizioni climatiche della zona.

Fondamentali furono anche le osservazioni di Mr Ellicot, difensore dell'Australia, che sottolineò l'importanza dei problemi ambientali legati al caso, citando il Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma e definendolo come una norma emergente di diritto internazionale che rifletteva il cambiamento degli standard di protezione ambientale adottati dalla comunità internazionale.

¹¹⁸ Come è stato illustrato nel caso *Barcelona Traction*, gli obblighi *erga omnes* sono quelli dotati di un'importanza tale che tutti gli Stati della comunità internazionale sono interessati alla loro protezione.

¹¹⁹ MACKAY D., *Nuclear Testing: New Zealand and France in the International Court of Justice*, Fordham International Law Journal, Vol. 19 N. 5, 1995.

Citò, inoltre, il caso *Stretto di Corfù*, indicandolo come il più lampante riconoscimento giurisdizionale dell'inviolabilità della sovranità territoriale e accusò la Francia di aver violato non solo il principio di “*good-neighbourliness*”, ma anche le norme sulla responsabilità degli Stati per aver svolto attività rischiose che avevano prodotto gravi danni al territorio australiano¹²⁰.

Nonostante, la Corte non decise nel merito della questione, accolse la richiesta dell'Australia di prevedere delle misure provvisorie. Il 22 Luglio del 1973, quindi, la Corte ordinò al Governo Francese di interrompere i test nucleari¹²¹.

Il Governo Francese si oppose alle accuse mosse dai paesi dell'area del Pacifico, affermando che il programma nucleare era realizzato nel rispetto di quanto previsto dal diritto internazionale e che questo aveva un impatto trascurabile sull'ambiente.

Di conseguenza non partecipò a nessuno dei procedimenti, né presentò alcuna osservazione, sostenendo la mancanza di competenza della Corte Internazionale di Giustizia a decidere sul caso.

Bisogna sottolineare, però, che nonostante le dichiarazioni delle parti fossero in gran parte contrassegnate da preoccupazioni di tipo ambientale, le pretese legali si basarono per lo più sulla violazione del diritto di sovranità territoriale dei vari Stati del Pacifico¹²².

Per quanto riguarda il ricorso presentato dalla Nuova Zelanda, la Corte decise di non pervenire ad una decisione, in quanto la Francia aveva espressamente affermato che non avrebbe più effettuato test nucleari nel territorio della Nuova Zelanda.

¹²⁰ MR ELLICOTT, *ICJ Pleadings*, n23 above, vol II, 56-57.

¹²¹ ICJ Reports 1973, p.173

¹²² FITZMAURICE M., *The International Court of Justice and the environment*, in Non-State Actors and International Law, Koninklijke Brill NV, Netherlands, 2004.

La Corte, quindi, stabilì che l'obiettivo della Nuova Zelanda era stato già raggiunto e che non fosse più necessaria una pronuncia della CIG. Ad una simile conclusione si giunse anche nel caso proposto dall'Australia.¹²³

Nel 1973, le opinioni sull'importanza del tema "ambiente" dal punto di vista legale erano molto discordi.

Questi contrasti trovarono manifestazione anche nelle opinioni individuali dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia nell'affrontare il caso *Nuclear Tests*: da una parte il Giudice Petrán, mise in dubbio l'esistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che vietasse agli Stati di causare il deposito di materiali nucleari sul territorio di altri Stati¹²⁴, mentre dall'altra, il Giudice Castro sostenne una posizione totalmente opposta, invocando il principio *sic utero tuo ut alienum non leades* e gli altri principi enunciati nei casi *Stretto di Corfù* e *Trail Smelter*¹²⁵.

La posizione del Giudice Castro fu decisiva, in quanto contribuì al riconoscimento dell'esistenza di un principio di diritto internazionale che proibiva l'emissione di sostanze inquinanti nel territorio di altri Stati, come stabilito dal principio del divieto di inquinamento transfrontaliero.

Se da una parte, le osservazioni presentate dall'Australia e da alcuni giudici della CIG nel caso *Nuclear Tests* hanno contribuito in modo deciso allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente, sono in molti a ritenere che la Corte Internazionale di Giustizia abbia scelto,

¹²³ *Australian Case*, 1974 I.C.J. at 272.

¹²⁴ *Separate Opinion of Judge Petrán, Nuclear Test cases*, (Australia contro Francia), ICJ Reports, 1974, p.304.

¹²⁵ *Ibid.*, *Dissenting Opinion of Judge Castro*, pp. 388-389.

nell'affrontare il caso in esame, di non sfruttare l'opportunità di chiarire per la prima volta questioni riguardanti l'ambiente.

2.5 Il caso Nauru.

Gli anni successivi al caso *Nuclear Tests I* furono caratterizzati da una sempre maggiore allerta della comunità internazionale riguardo le problematiche ambientali, fatto che portò alla stesura, nel 1992, della Dichiarazione di Rio e di un gran numero di trattati settoriali in materia ambientale.

Il caso *Nauru* fu il primo caso di natura esclusivamente ambientale presentato dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, ma, anche in questo caso, la controversia fu risolta prima che la Corte decidesse nel merito della questione.

La questione ebbe inizio il 21 Agosto del 1987, quando Nauru¹²⁶, un piccolo Stato insulare situato in Oceania, chiese di entrare a far parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, con lo scopo di proporre un'azione nei confronti dell'Australia, già membro delle Nazioni Unite.

L'Assemblea Generale accolse la richiesta di Nauru che, dopo essere entrata a far parte dello Statuto della CIG, il 19 Maggio del 1989, presentò un richiesta alla Corte di istituire un procedimento contro l'Australia, sostenendo di aver subito effetti nocivi dall'attività estrattiva di fosfato esercitata da questa¹²⁷.

¹²⁶ Per approfondire: N. SCHRIJVER, *Certain Phosphate Lands in Nauru case (Nauru v Australia)*, R. Wolfrum, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, vol II, Oxford: OUP, 2012.

¹²⁷ Nauru era legata all'Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda da un rapporto di Amministrazione Fiduciaria. Si tratta di un istituto previsto nell'ambito delle Nazioni Unite con cui alcuni territori venivano posti sotto l'Amministrazione di uno o più Stati Membri dell'ONU, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione di Fiduciaria, per aiutarli ad realizzare progressivamente un autogoverno o

Sin dai primi anni '60, il territorio dell'isola di Nauru aveva subito un pesante degrado ambientale in seguito allo sfruttamento delle risorse minerarie da parte dell'Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, attraverso la costituzione della *British Phosphate Commissioners* (BPC) a cui furono conferiti i diritti per lo sfruttamento e il controllo di circa un terzo delle riserve di fosfato dell'isola.

Il controllo sulle proprie risorse fu affidato a Nauru solo dal 1967, con la stipulazione di un accordo tra il governo di Nauru e Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, in seguito al riacquisto dell'indipendenza di Nauru.

Nel richiedere l'intervento della Corte, Nauru propose un ricorso che si basava su sei punti fondamentali: Nauru considerava l'Australia responsabile della violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di Amministrazione Fiduciaria che legavano i due Paesi, in particolare l'articolo 76 della Carta delle Nazioni Unite e gli Articoli 3 e 5 del Trattato di Amministrazione Fiduciaria; la violazione di numerosi obblighi derivanti dal diritto internazionale generale riguardanti, in particolare, il principio di auto-determinazione; la violazione dell'obbligo, gravante sull'Australia, di rispettare il popolo di Nauru e la sovranità sulle proprie risorse naturali; l'obbligo di esercitare i propri poteri di amministrazione in modo da non arrecare pregiudizio al territorio di Nauru; ed infine, la violazione del principio di diritto internazionale che prevede l'obbligo per uno Stato responsabile dell'amministrazione di un altro, di non apportare cambiamenti al territorio dello Stato amministrato che possano arrecare danni o pregiudizi irreparabili¹²⁸.

l'indipendenza.

¹²⁸ SCHRIJVER N., *Certain Phosphate Lands in Nauru Case (Nauru v Australia)*, Oxford Public

Nauru, inoltre, sottolineò che fosse dovere dell’Australia quello di riparare ai danni provocati sul territorio, attraverso il risarcimento per il pregiudizio subito, inclusa la riqualificazione del territorio, affermando:

(...)the effect of the legal regime which combined a single minded state monopoly, and ever increasing demand for phosphate meant the systematic destruction of the Nauruan environment, a process which threatened to engulf all but the narrow coastal rim of the Island¹²⁹.

In seguito al ricorso di Nauru, l’Australia, nelle obiezioni preliminari, invocò la mancanza di giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia sul caso, che nel rispetto dell’Articolo 79 dello Statuto della Corte, sospese il procedimento.

Nella fase preliminare, il procedimento dinanzi alla CIG riguardò prevalentemente il rapporto tra Nauru e Australia in base all’accordo di Amministrazione Fiduciaria e le obiezioni dell’Australia riguardo la competenza della Corte.

In particolare, nella prima obiezione preliminare presentata, l’Australia sosteneva che, essendo i due Paesi legati da un rapporto di Amministrazione Fiduciaria, le controversie scaturite dovessero essere risolte attraverso un meccanismo di risoluzione pacifica dei contrasti tra le Parti e non attraverso il ricorso alla CIG¹³⁰.

International Law, 2008.

¹²⁹ *Certain Phosphate Lands in Nauru* (n 56), Memorial of the Republic of Nauru, vol I, in *ICJ Reports*, 1992.

¹³⁰ Sul tema: E. M. Fitzgerald, *'Nauru v. Australia: A Sacred Trust Betrayed?'*. Connecticut Journal of

La Corte, non avendo trovato alcun tipo di accordo per la risoluzione della controversie esistente tra le Parti, rigettò la prima obiezione preliminare presentata dall'Australia.

L'Australia presentò una seconda obiezione, nella quale sostenne che Nauru aveva rinunciato a proporre qualsiasi richiesta di riabilitazione dei territori dell'isola, prima ancora di raggiungere l'indipendenza, ma la Corte Internazionale di Giustizia concluse che non vi era stata alcuna rinuncia da parte di Nauru e rigettò anche tale obiezione.

In terzo luogo, l'Australia sostenne che, essendo cessato il rapporto di Amministrazione Fiduciaria che legava i Paesi, non potessero essere presentati ricorsi riguardanti la violazione di obblighi derivanti dal trattato.

La Corte rigettò anche questa obiezione, evidenziando le particolari circostanze nelle quali si trovava Nauru al momento dello scioglimento del trattato di Amministrazione Fiduciaria e sostenne che l'obbligo di riabilitazione dei territori gravava ancora sull'Australia.

Il governo australiano invocò, inoltre, il ritardo con cui Nauru aveva presentato il ricorso (la Corte osservò che il diritto internazionale non prevede alcun limite di tempo per la proposizione di ricorsi) e il fatto che Nauru non avesse agito in buona fede presentando il ricorso in relazione alla richiesta di riabilitazione, obiezione a cui la Corte rispose sostenendo la correttezza del ricorso proposto da Nauru.

La Corte Internazionale di Giustizia rigettò anche l'obiezione dell'Australia riguardante la mancata convocazione di Nuova Zelanda e Regno Unito nel procedimento. Il Governo Australiano, infatti, sostenne che qualsiasi controversia o obbligo riguardante il rispetto di trattato di Amministrazione Fiduciaria dovesse riguardare tutti gli

International law, 1990.

Stati parte dell'accordo.

Nell'affrontare tale obiezione, la Corte osservò che gli interessi della Nuova Zelanda e del Regno Unito non costituivano oggetto della controversia, in base al ricorso presentato da Nauru e, quindi, rigettò anche tale contestazione, dichiarandosi competente a giudicare sul caso¹³¹.

Il rigetto di un numero così elevato di obiezioni sembrava spianare la strada per una decisione nella quale l'Australia risultasse responsabile per i danni ambientali provocati sul territorio dell'isola di Nauru.

Tuttavia, le parti arrivarono alla conclusione di un accordo amichevole prima che la Corte Internazionale di Giustizia potesse pronunciarsi nel merito della questione e contribuisse in tal modo alla pronuncia e al riconoscimento di nuovi principi di diritto internazionale dell'ambiente.

Con la stipulazione dell'accordo nell'Agosto nel 1993, l'Australia si impegnò a pagare a Nauru 107 milioni di dollari australiani per contribuire alla riabilitazione del territorio dell'isola in seguito alle attività estrattive indisciplinate, ma fu espressamente sottolineata la non responsabilità dell'Australia per i danni prodotti¹³².

Nonostante la partecipazione della Corte Internazionale di Giustizia sia stata fondamentale per il raggiungimento di tale risultato, la Corte perse, anche in questo caso, la possibilità di contribuire in maniera decisiva allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente.

¹³¹ A ANGHIE, *International Decisions: Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v Australia)*, American Journal of International Law, 1993.

¹³² *Agreement Between Australia and The Republic of Nauru for the Settlement of the Case in The International Court of Justice concerning Certain Phosphate Lands in Nauru*, Australian Treaty Series 1993 N.26.

2.6 Il caso *Nuclear Tests II*.

Nel 1995, la Corte Internazionale di Giustizia fu investita da un caso che può essere considerato il seguito del caso *Nuclear Tests I*¹³³. Tuttavia, se nel caso affrontato nel 1974 le obiezioni delle parti (Australia e Nuova Zelanda) si basavano particolarmente sul rispetto del diritto di sovranità degli Stati, vent'anni dopo, la Nuova Zelanda tentò di far riesaminare la domanda sostenendo tesi prettamente ambientali.

La richiesta della Nuova Zelanda traeva origine dall'Articolo 63 del giudizio del 1974 che prevedeva:

*(...) once the Court has found that a State has entered into a commitment concerning its future conduct it is not the Court's function to contemplate that it will not comply with it. However, the Court observes that if the basis of this Judgement were to be affected, the applicant could request an examination of the situation in accordance with the provisions of the Statute: the denunciation by France by letter dated 2 January 1974, of the general Act for the Pacific Settlement of International Disputes, which is relied on the basis of jurisdiction in the present case, cannot constitute by itself obstacle to the presentation of such a request*¹³⁴.

La Nuova Zelanda sottolineò in particolare l'impatto negativo

¹³³ Vedi *supra* par. 2.5

¹³⁴ *Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v France) Case* [1995] ICJ Rep 288 (*Nuclear Tests II*)

sull'ambiente marino dei test nucleari effettuati sottoterra dalla Francia negli atolli polinesiani di Mururoa e Fangataufa. Inoltre, accusò la Francia di aver violato il diritto internazionale, invocando trattati internazionali e principi fondamentali di diritto internazionale dell'ambiente, in particolare il principio di precauzione e gli obblighi derivanti dalle valutazioni di impatto ambientale (VIA).

La Corte precisò che il giudizio del 1974 riguardava esclusivamente test nucleari atmosferici con la conseguenza che risultava impossibile per la Corte prendere in considerazione anche i danni relativi ad attività nocive esercitate sottoterra e, precedendo le pronunce che avrebbe reso negli anni successivi, dichiarò: “*the present Order is without prejudice to the obligations of States to respect and protect the natural environment, obligations to which both New Zealand and France have in the present instance reaffirmed their commitment*”¹³⁵.

La Corte nel decidere sul caso in esame, adoperò, da una parte, un approccio da “*court of law*”, espressione utilizzata dal Giudice Shahabudeen per indicare che la CIG nell'affrontare la controversia utilizzò come punto di riferimento il diritto internazionale classico in un'interpretazione strettamente letterale.

Mentre i Giudici Weeramantry, Koroma e il Giudice *ad hoc* Sir. G. Palmer, ebbero una visione più ampia del ruolo della Corte, che aveva come obiettivo il rispetto dei diritti delle generazioni future.

In particolare, il Giudice Weeramantry indicò numerosi principi di diritto internazionale adattabili al caso dei test nucleari, come quello di equità intra-generazionale, il principio di precauzione e gli obblighi derivanti dalla VIA¹³⁶.

¹³⁵ *Idem.*

¹³⁶ Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, *Nuclear Tests II* (n 61) 345

Il Giudice Koroma dichiarò che la Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione l'evoluzione della materia ambientale e dei cambiamenti avvenuti nel diritto internazionale a causa dell'impatto dei trattati sull'ambiente e di casi come lo *Stretto di Corfù* e l'arbitrato *Trail Smelter*¹³⁷.

Il Giudice Sir Geoffrey Palmer, oltre ad appoggiare le idee di Koroma, affermò che gli obblighi di valutazione di impatto ambientale e il principio di precauzione erano già parte del corpo di norme consuetudinarie del diritto internazionale e dissentì dalla maggioranza dei giudici sul fatto che la Corte Internazionale di Giustizia facesse distinzione tra test nucleari atmosferici e sotterranei¹³⁸.

Il Giudice Palmer fu, inoltre, tra i primi ad esprimere disappunto sulla scelta della Corte di non contribuire nuovamente allo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente¹³⁹.

Il caso *Nuclear Tests II* è considerato di importanza fondamentale, in quanto, nonostante manchi una vera e propria decisione della Corte Internazionale di Giustizia sul tema ambiente, questo non viene più evitato completamente come nei casi precedentemente analizzati, anzi viene considerato da parte dei componenti della Corte come tema rilevante per la comunità internazionale.

137 Dissenting Opinion of Judge Koroma, *Nuclear Tests II* (n 61) 363 ff.

138 Dissenting Opinion of Judge Palmer, *Nuclear Tests II* (n 61) 381 ff.

2.7 Il parere consultivo nel caso *Nuclear Weapons*.

Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, all'Articolo 65, prevede la possibilità che alcuni organi delle Nazioni Unite richiedano pareri non vincolanti su questioni giuridiche alla CIG.

La presenza di questo articolo ha consentito che alla Corte fossero presentate richieste di pareri consultivi sull'uso di armi nucleari, tema che ben si collega all'ambiente.

La prima richiesta fu presentata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMC) che chiese alla Corte: “*in view of the Health and Environmental Effects, would use of Nuclear Weapons by a State in War or Other Armed Conflict be a Breach of its Obligation under International Law including the WHO Constitution?*”.

La Corte rifiutò di rendere il parere alla OMC, in quanto ritenne la richiesta non rientrante nelle attività fondamentali dell'organizzazione¹⁴⁰.

La seconda richiesta fu presentata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che chiese alla CIG: “*(...)is the Use of Nuclear Weapons in Any Circumstances Permitted under International Law?*”.

In seguito alla richiesta dell'Assemblea Generale, furono molti i Paesi che fondarono le loro istanze sull'impatto che l'uso di armi nucleari avrebbe avuto sull'ambiente: secondo l'opinione di molti, l'uso di armi nucleari avrebbe violato le norme di diritto internazionale consuetudinario come il divieto di inquinamento transfrontaliero, codificato nel Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma.

Altri Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, misero in dubbio

¹⁴⁰ Per approfondire: R. HIGGINS, *The Current Health of Advisory Opinions, Fifty Years of the International Court of Justice*, V.Lowe, M.Fitzmaurice, Cambridge University Press, 1966, p. 571.

l'utilità di norme di trattati ambientali che avevano come scopo primario la protezione ambientale in tempo di pace applicate in periodo di conflitti armati.

Tuttavia, la Corte rispose alla richiesta di parere consultivo, *in primis*, affermando che le preoccupazioni derivanti dall'uso delle armi nucleari fossero giustificate in quanto “*the use of nuclear weapons could constitute a catastrophe for the environment.*” Inoltre la Corte aggiunse:

*(...) the environment is not an abstraction, but represents the living space, the quality of life and the health of human beings, including generations unborn. The existence of a general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other States and of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment*¹⁴¹.

In questo modo, la Corte Internazionale di Giustizia riconobbe un obbligo generale di protezione dell'ambiente. In riferimento, invece, al rapporto di tale obbligo di tutela ambientale in periodo di guerra, la CIG stabilì che sia dovere degli Stati di considerare gli eventuali danni ambientali nel momento in cui valuti ciò che sia necessario e proporzionale al raggiungimento di obiettivi militari¹⁴².

Tuttavia, sia l'esercizio del diritto di autodifesa, sia le azioni militari

¹⁴¹ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 226 ('*Nuclear Weapons*')

¹⁴² *Ibid.*

di attacco, anche se effettuate nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, potrebbero comportare danni all'ambiente, la Corte, quindi, aggiunse:

(...) while the existing international law relating to the protection and safeguarding of the environment does not specifically prohibit the use of nuclear weapons, it indicates important environmental factors that are properly to be taken into account in the context of the implementation of the principles and rules of the law applicable in armed conflict¹⁴³.

A sostegno di questa tesi, la Corte, inoltre, citò il Principio 24 della Dichiarazione di Rio¹⁴⁴ e la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell'ambiente in tempo di guerra del 1992¹⁴⁵, mentre riguardo all'applicabilità dei trattati in materia ambientale in caso di conflitto nucleare, la CIG indicò il Protocollo Addizionale I del 1949 della Convenzione di Ginevra, sottolineando come l'esistenza di tali previsioni comportasse “(...) *a general obligation to protect the natural environment against widespread, long-lasting ad severe environmental damage (...)*”.

Nonostante il passare degli anni, il parere sul caso *Nuclear Weapons*, resta controverso sotto molti aspetti; alcuni giudici hanno criticato la scelta della Corte di non vietare l'uso delle armi nucleari in qualsiasi

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ “(...)warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and co-operate in its further development, as necessary.”

¹⁴⁵ “(...)destruction of the environment, not justified by military necessity and carried out wantonly, is clearly contrary to existing international law.”- Additional 1977 Protocol I to the 1949 Geneva Conventions.

circostanza. In particolare, il Giudice Weeramantry ha evidenziato l'importanza dei principi di diritto internazionale dell'ambiente e l'impatto di questi su diversi settori del diritto internazionale, come ad esempio quello riguardante l'uso delle armi nucleari:

Environmental law incorporates a number of principles which are violated by nuclear weapons. (...) principle of intergenerational equity and the common heritage principle (...) the precautionary principle, the principle of trusteeship of earth resources, the principle that the burden of proving safety lies upon the author of the act complained of, and, the 'polluter pays principle', placing on the author of environmental damage the burden of making adequate reparation to those affected.(...) These principles of environmental law thus do not depend for their validity on treaty provisions. They are part of customary international law. They are part of the sine qua non for human survival¹⁴⁶.

Alcuni autori, come il Prof. Brown-Weiss¹⁴⁷, invece, hanno criticato la scelta della Corte Internazionale di Giustizia di non aver contribuito, attraverso questo caso, in modo decisivo all'integrazione del diritto internazionale dell'ambiente.

¹⁴⁶ Dissenting Opinion of Judge Weeramantry, *Nuclear Weapons* (n 73) 502–4.

¹⁴⁷ Brown-Weiss sostiene che, nonostante la Corte abbia trattato tematiche ambientali nel parere consultivo in esame, abbia fallito nel fare alcun riferimento all'ambiente nella sua decisione, facendo riferimento esclusivamente al diritto umanitario. Per approfondire: E. Brown-Weiss, "Opening the Door to the Environment and to Future Generations," in L. Boissonde Chazournes and P. Sands, (eds.), *International Law, the International and Nuclear weapons*, Cambridge University Press, (1999).

Malgrado le perplessità di molti, il riconoscimento del Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma, i costanti riferimenti ai principi generali di diritto internazionale dell'ambiente e l'evidente supporto alla tutela di questo, sono una forte dimostrazione dell'apertura della Corte Internazionale di Giustizia alle tematiche ambientali

2.8 Il caso *Gabčíkovo–Nagymaros*.

Il 25 Settembre del 1997, la Corte Internazionale di Giustizia pronunciò il giudizio sul caso *Gabčíkovo–Nagymaros* che fu il primo contenzioso nel quale la Corte trattò effettivamente aspetti del diritto internazionale del mare e la protezione dell'ambiente.

La questione ambientale ebbe un ruolo chiave nella controversia, dato che fu alla base delle osservazioni presentate dall'Ungheria, ma sarebbe semplicistico ritenere che il caso *Gabčíkovo–Nagymaros* riguardi solo l'ambiente.

Il caso in esame è ritenuto uno dei più complessi nella storia della Corte Internazionale di Giustizia, non solo dal punto di vista legale ma anche per la numerosa presenza di elementi scientifici e ambientali.

Nel risolvere la controversia in questione, quindi, la CIG diede un importante contributo alla cristallizzazione di numerosi concetti di diritto internazionale dei trattati, oltre che in materia di responsabilità degli Stati e successione tra Stati.

La controversia ebbe inizio in seguito alla sospensione del Trattato riguardante la costruzione di un sistema di dighe sul Danubio,

concluso nel 1977 tra Ungheria e Cecoslovacchia¹⁴⁸, che all'epoca appartenevano al blocco sovietico.

I due Stati si impegnarono nella costruzione di un bacino idrografico della capacità di circa 200 milioni di metri cubi presso la città di Dunakiliti e di un canale artificiale che avrebbe dovuto far confluire le acque presso la centrale elettrica di Gabčíkovo, in Cecoslovacchia, e presso Nagymaros, nel territorio Ungherese.

Il trattato, all'Articolo 1, definiva il progetto come “un investimento congiunto”, i cui lavori, spese e mantenimento sarebbero stati supportati da entrambe le parti, allo scopo di sfruttare le risorse naturali della zona tra Bratislava e Budapest bagnata dal fiume Danubio per lo sviluppo di energia, trasporti, agricoltura e altri campi a beneficio dei due Paesi contrenti.

Le parti, inoltre, si impegnarono nel non compromettere la qualità delle acque del fiume Danubio nell'esecuzione dei lavori.

L'attuazione di un progetto di tali dimensioni comportava una modifica della profondità del letto del Danubio a valle e un rafforzamento delle misure di protezione previste in caso di inondazioni, a monte, presso la diga di Nagymaros.

I lavori ebbero inizio nel 1978 e continuarono in modo discontinuo fino al 1989, quando, a causa dei profondi cambiamenti politici che stavano scuotendo l'Europa, il sistema sovietico crollò.

Questi eventi mutarono l'atteggiamento dei due Paesi nei confronti del progetto: mentre nella zona cecoslovacca i lavori erano avanzati, in

¹⁴⁸ *Treaty Concerning the Construction and Operation of the Gabčíkovo-Nagymaros System of Locks*, Sept. 16, 1977, *Czechoslovakia-Hung.*, 1109 U.N.T.S. 235, 32 I.L.M. 1247 .

Ungheria questi non avevano avuto ancora inizio¹⁴⁹.

Il progetto fu particolarmente criticato in Ungheria, dove si riteneva che il sistema di dighe non fosse più una priorità in quanto troppo dispendioso a livello economico e soprattutto a causa dei gravi danni ambientali prodotti dai lavori.

Inizialmente, quindi, il governo Ungherese decise di sospendere i lavori, in attesa dei risultati di alcuni studi scientifici relativi all'impatto ambientale che la costruzione delle dighe avrebbe effettivamente comportato, ma, successivamente, decise di abbandonare in via definitiva il progetto, nonostante la Cecoslovacchia avesse tentato di continuare la costruzione delle dighe, anche attraverso la ricerca di soluzioni alternative, tra le quali la c.d. "variante C"¹⁵⁰.

Dato il rifiuto dell'Ungheria, la Cecoslovacchia avviò la realizzazione della "variante C" nel 1991, a cui fece seguito una nota inviata dall'Ungheria con la quale veniva affermata la volontà del Paese di porre fine al Trattato del 1977.

Successivamente la Cecoslovacchia si scisse pacificamente in due Stati: la Repubblica Ceca e la Slovacchia. A causa dell'impossibilità di trovare un'intesa sul progetto, l'Ungheria e la Slovacchia decisero di sottoscrivere un Accordo Speciale con il quale si accordavano per sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

I due Stati chiesero alla Corte di stabilire se l'Ungheria avesse violato il Trattato del 1977 sospendendo e poi ponendo fine ai lavori di sua

¹⁴⁹ Per approfondire: A. SCHWABACH, *Diverting the Danube: The Gabčíkovo-Nagymaros Dispute and International Freshwater Law*, 14, Berkeley Journal of International Law, 290, 1996.

¹⁵⁰ Il progetto "variante C" prevedeva la deviazione delle acque del fiume Danubio nel solo territorio Cecoslovacco, dove sarebbero state trasferite ed utilizzate dalla centrale idroelettrica presente a Gabčíkovo e poi reintrodotte nell'alveo principale del fiume.

competenza, se la Cecoslovacchia avesse il diritto di ricorrere alla “variante C” e quali fossero state le conseguenze della nota inviata dall’Ungheria con la quale informava la Cecoslovacchia di voler porre fine al Trattato del 1977.

La richiesta dell’Ungheria era fondata su numerose ragioni ecologiche, affermando che la costruzione della diga avrebbe portato drammatici danni alla qualità delle acque del Danubio e motivando il suo ritiro dal progetto come una misura necessaria per il rispetto delle norme sulla responsabilità degli Stati e dei principi di diritto internazionale dell’ambiente.

La Corte ammise che l’esistenza di “uno stato di necessità ambientale” fosse una più che valida giustificazione per uno Stato per non aver rispettato obblighi pattizi¹⁵¹, ma aggiunse che i pericoli invocati dall’Ungheria non si fondavano su basi tali da poter abbandonare il progetto.

Per giustificare il termine del Trattato del 1977, l’Ungheria invocò inoltre, un fondamentale cambiamento di circostanze, lo sviluppo di nuove norme di diritto internazionale dell’ambiente e l’impossibilità della prestazione, argomentazioni che furono respinte *in toto* dalla Corte.

La CIG, tuttavia, basandosi sugli Articoli 15,19 e 20 del Trattato del 1977 (che contenevano dei generici obblighi per le Parti di considerare lo stato delle acque, la protezione della natura e le nuove norme di diritto internazionale dell’ambiente durante l’applicazione del Trattato), sottolineò l’importanza di controlli mirati ad evitare i danni, spesso di carattere irreversibile, all’ambiente e che la responsabilità

¹⁵¹ *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project* (Hungary vs Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, p. 7 at 41-43, paragraphs 53 54 of the Judgement.

per l'attività di monitoraggio del sistema di dighe dovesse essere divisa tra le parti, in seguito a negoziati e consultazioni e non conseguente ad un'azione unilaterale.

Inoltre, la Corte Internazionale di Giustizia invocò il concetto di sviluppo sostenibile come punto di contatto tra tutela ambientale e sviluppo economico¹⁵².

La decisione della Corte avallò molte delle tesi presentate dall'Ungheria riguardanti la tutela dell'ambiente, ma, concretamente, ritenne ingiustificato l'abbandono del Trattato del 1977 da parte di questa.

La Slovacchia, invece, giustificò il progetto "variante C" qualificandolo come contromisura in seguito alla violazione da parte dell'Ungheria degli obblighi derivanti dal Trattato del 1977. La Corte accettò questa motivazione ma definì la contromisura non proporzionata e quindi ingiustificabile¹⁵³.

Il caso *Gabčíkovo–Nagymaros* resta ancor oggi un caso di importanza notevole soprattutto per aver contribuito all'affermazione di alcuni dei principi fondamentali in materia ambientale, *in primis* il principio di precauzione.

L'Ungheria per prima, invocò il principio di precauzione in connessione con il principio di cooperazione (per quanto riguarda l'obbligo di notificazione e di consultazione in caso di misure preventive) e il principio di inquinamento transfrontaliero (con

¹⁵² "Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development" - *Gabčíkovo-Nagymaros* (n 89) para 140.

¹⁵³ La Corte Internazionale di Giustizia ritenne violato il principio di equo e ragionevole utilizzo di acque internazionali da parte della Slovacchia, considerato dalla Corte un principio generale del diritto internazionale.

riferimento all'obbligo gravante sugli Stati nel collaborare per prevenire, ridurre e limitare i danni transfrontalieri).

La Corte, nel suo giudizio, non ha citato direttamente il principio di precauzione ma ha previsto la possibilità per le Parti di sviluppare principi di diritto internazionale dell'ambiente, se queste lo ritengono necessario.

Infine, la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto l'importanza del tema ambiente anche attraverso l'invocazione del principio generale di diritto internazionale *pacta sunt servanda*, nella prospettiva dell'evoluzione delle norme di diritto internazionale dell'ambiente.

Infatti, malgrado la Corte abbia sempre invocato e difeso con forza il principio della stabilità dei trattati, ha anche affermato che questi debbano essere interpretati in modo fluido, alla luce delle evoluzioni della disciplina¹⁵⁴.

Il caso Gabčíkovo–Nagymaros è considerato da molti come un perfetto esempio di decisione della Corte Internazionale di Giustizia per aver saputo bilanciare gli interessi delle parti coinvolte, arrivando ad una decisione che tenesse conto di molteplici aspetti del diritto internazionale.

¹⁵⁴ “(...) what is essential, therefore, is that the factual situation as it has developed since 1989 shall be placed in the context of the preserved and developing treaty relationship, in order to achieve its object and purpose in so far as this is feasible.”- *Supra* nota 140.

2.9 Il caso Pulp Mills.

Nonostante le importanti evoluzioni in tema ambientale nei casi *Nuclear Tests*, *Nuclear Weapons* e *Gabčíkovo–Nagymaros*, la Corte Internazionale di Giustizia non venne investita di casi in materia ambientale fino al 2006, con il caso *Pulp Mills*.

Il caso in esame è stato il primo caso propriamente ambientale discusso dalla CIG, nel quale, cioè, le questioni ambientali erano alla base delle richieste e delle osservazioni delle Parti.

La sentenza della Corte riguarda la fabbrica di carta e cellulosa Orion Botnia di proprietà della fabbrica finlandese Oy Metsa-Botnia AB, nella città di Fray Bentos, sulle rive del fiume Uruguay¹⁵⁵.

Prima di cominciare la produzione, la società aveva richiesto l'autorizzazione al governo uruguayano nel marzo del 2004, che era stata concessa senza aver chiesto della CARU.

L'investimento per la costruzione della cartiera, di circa un miliardo, fu il più importante investimento privato mai effettuato in Uruguay.

Nel Maggio del 2005, i due Paesi si sono accordati per la creazione di un gruppo di alto livello tecnico per la risoluzione della controversia, tentativo che non andò a buon fine.

Il 4 Maggio del 2006, l'Argentina ha presentato ricorso alla CIG contro l'Uruguay, sostenendo che l'autorizzazione e la costruzione di due cartiere sul fiume Uruguay violava gli accordi previsti dal Trattato

¹⁵⁵ Il fiume Uruguay costituisce il confine tra Uruguay e Argentina e viene da questi qualificato come “risorsa comune” e il suo sfruttamento viene regolato da un trattato bilaterale del 1975 definito Statuto del fiume Uruguay che specifica, all'Articolo 1, che lo scopo principale del trattato è quello di regolare la gestione congiunta del fiume, scopo realizzato anche attraverso l'istituzione di una Commissione per l'Amministrazione del fiume Uruguay (CARU). Lo Statuto, inoltre, prevedeva espressamente che lo Stato che intendeva intraprendere un'attività che avrebbe potuto compromettere l'integrità del fiume, avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione dalla CARU.

del fiume Uruguay del 1975, sottolineando gli effetti negativi che le attività stavano avendo sulla qualità delle acque e delle aree circostanti il fiume¹⁵⁶.

Dall'altro lato, l'Uruguay chiese alla Corte di respingere il ricorso dell'Argentina e stabilire il diritto dell'Uruguay di poter continuare l'attività della cartiera.

Nel risolvere la controversia, la Corte analizzò attentamente la natura e le funzioni della CARU, sottolineando il ruolo fondamentale di questa nella vigilanza sullo sfruttamento del fiume sia con riguardo alla prevenzione di danni transfrontalieri, sia riguardo la prevenzione di qualsiasi cambiamento dell'integrità ambientale.

Nell'opinione della Corte, l'Uruguay, avendo accordato l'autorizzazione alla costruzione delle cartiere senza richiedere l'opinione della CARU, non aveva rispettato i doveri derivanti dal Trattato sul fiume Uruguay.

L'obbligo di informare la CARU su progetti riguardanti lo sfruttamento del fiume Uruguay, che avrebbero potuto comportare danni, era fondamentale per assicurare una valutazione dei rischi dell'attività da parte di entrambe le Parti, al fine di arrivare alla conclusione di un progetto che limitasse il più possibile danni all'ecosistema¹⁵⁷.

La Corte Internazionale di Giustizia, invocò, poi, il principio di buona fede, evidenziando come la cooperazione tra i due Paesi nell'applicazione dello Statuto fosse governata da tale principio, come previsto anche dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei

¹⁵⁶ *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay)* [2010] ICJ Rep 14.

¹⁵⁷ La Corte affermò che era dovere degli Stati di negoziare in buona fede per prevenire l'inquinamento transfrontaliero, dovere che non avrebbe necessariamente portato al raggiungimento di un accordo, ma che imponeva agli Stati un obbligo di tentare di raggiungerlo.

Trattati all'Articolo 26¹⁵⁸.

Oltre a ribadire concetti espressi nei giudizi precedenti, come il principio *sic utere tuo* e il principio dello sviluppo sostenibile, la Corte invocò anche il principio di precauzione, sottolineando come questo non comporti un'inversione dell'onere della prova e rigettando le obiezioni dell'Argentina, sostenne che grava sempre sul richiedente l'onere di provare il fatto su cui si basa il ricorso¹⁵⁹.

Tuttavia, la novità più importante del giudizio della Corte nel caso *Pulp Mills* fu la previsione di un meccanismo di prevenzione definito Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)¹⁶⁰.

Infatti, malgrado il Trattato del 1975 non prevedesse esplicitamente di condurre una valutazione di impatto ambientale, la Corte stabilì che questa rientrava tra gli obblighi derivanti dal diritto internazionale generale:

*The obligation to protect and preserve, under Article 41 of the Statute, has to be interpreted in accordance with a practice, which in recent years has gained so much acceptance among States that it may now be considered a requirement under general international law to undertake an environmental impact assessment where there is a risk that the proposed industrial activity may have a significant adverse impact in a transboundary context, in particular, on a shared resource*¹⁶¹.

¹⁵⁸ Vienna Convention on the Law of Treaties.

¹⁵⁹ “(...)while a precautionary approach may be relevant in the interpretation and application of the provisions of the Statute, it does not follow that it operates as a reversal of the burden of proof” – *Pulp Mills* (n 113) par. 164.

¹⁶⁰ Vedi *supra* Cap. I par. 5.

¹⁶¹ *Pulp Mills* (n 113) par. 204.

La Corte non ha specificato l'esatto contenuto e la funzione della VIA, ma si è limitata a sottolineare che, in seguito all'inizio delle attività di realizzazione di un progetto, sarà necessario un continuo monitoraggio di queste sull'impatto ambientale.

Dopo aver stabilito la violazione del Trattato del 1975 da parte dell'Uruguay, l'Argentina ha sostenuto che gravasse sull'Uruguay l'obbligo di ripristinare la situazione esistente prima della commissione di atti in violazione del diritto internazionale. L'Argentina chiedeva, quindi, lo smantellamento della cartiera, richiesta respinta dalla Corte in quanto ritenuta impossibile; la violazione del diritto internazionale non sottopone, però, lo Stato inadempiente alle sanzioni comuni tipiche del diritto interno, ma a sanzioni che hanno “(...) *un caractère tout à fait original, propre au système international. A quoi s'ajoutent, on l'a vu, le discrédit social e le prix moral à a payer pour toute violation du droit international*”¹⁶².

In conclusione, la Corte ha deciso con il voto di 13 dei suoi membri e il voto dissenziente del giudice *ad hoc* che l'Uruguay aveva violato gli obblighi procedurali previsti agli articoli 7-12 dello Statuto del fiume Uruguay del 1975 e che l'affermazione di questa violazione da parte della CIG costituiva un'equa soddisfazione¹⁶³.

Nonostante la decisione della Corte, i due Paesi hanno continuato ad avere incontri per raggiungere un accordo sul monitoraggio congiunto

¹⁶² WEIL, *Le Droit international en quete de son identité*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Dordrecht, 1992, tomo 237, p.56.

¹⁶³ Per approfondire: G. MONCAYO, M. MONCAYO VON HASE, *The International Court of Justice and the Environment: The Recent Paper Mills Case*, in *From Bilateralism to Community Interest: Essay in Honour of Bruno Simma*, U. Fastenrath, R. Geiger, Daniel-Erasmus Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer, and C. Vedder, Oxford Scholarship Online, 2011

del fiume Uruguay.

Nel novembre del 2010, i ministri degli affari esteri di Uruguay ed Argentina hanno firmato a Montevideo una dichiarazione congiunta sul piano di monitoraggio del fiume Uruguay, da sottoporre all'approvazione della CARU, il cui significato storico è notevole, in quanto prevede un accordo per la gestione condivisa di un fiume internazionale.

In conclusione, il caso *Pulp Mills* ha messo in luce, soprattutto attraverso le opinioni dissenzienti dei giudici Al-Khasawneh e Simma, la profonda differenza di approccio ai giudizi tra la Corte Internazionale di Giustizia e quello di altri tribunali internazionali, come ad esempio l'organo per la risoluzione delle controversie del World Trade Organization (WTO), considerato più progressista ed efficace. In particolare, si è dubitato dell'efficacia della Corte nella risoluzione di controversie caratterizzate dall'uso di particolari prove scientifiche¹⁶⁴.

Il dibattito in questione ha portato all'affermazione in modo sempre più deciso del bisogno di una Corte specializzata esclusivamente nella risoluzione di controversie in materia ambientale, necessità che, ad oggi, non è ancora stata soddisfatta a livello internazionale.

¹⁶⁴ J. HARRISON, *ICJ delivers judgment in Pulp Mills dispute*, International Law Observer, 2010.

CAPITOLO III
GLI SVILUPPI RECENTI: CASI PENDENTI DINANZI ALLA
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E IL CASO
“WHALING IN ANTARCTIC”

SOMMARIO: 3.1 Gli sviluppi recenti - 3.1. a) Il caso *Aerial Herbicide Spraying* – 3.2 Il caso *Whaling in Antarctic*.

3.1 Gli sviluppi recenti.

Dopo aver analizzato, nel Capitolo I, i principali strumenti di diritto internazionale che si sono occupati del tema ambiente, i principi fondamentali di diritto internazionale dell’ambiente che sono stati affermati durante lo sviluppo di tali trattati, e aver esposto, nel Capitolo II, i primi casi nei quali la Corte Internazionale ha affrontato il problema ambiente, siamo giunti nella parte finale dell’opera, dove verranno illustrate le ultime pronunce della CIG in materia ambientale, in particolare, cercheremo di capire se sono stati effettivamente fatti passi in avanti nello sviluppo e la tutela di questo tema.

Innanzitutto, è importante notare come dal caso *Pulp Mills* del 2006 ad oggi, il numero di ricorsi in materia ambientale presentati dinanzi alla CIG sia notevolmente aumentato.

In soli 9 anni, infatti, la Corte ha affrontato ben quattro casi concernenti la tutela dell’ambiente (*Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area*, *Construction of a Road in Costa Rica along the River San Juan*, *Aerial Herbicide Spraying* e *Whaling in*

Antarctic).

Dopo un cauto approccio iniziale, la Corte Internazionale di Giustizia ha cominciato a considerare sempre più importante il diritto internazionale dell'ambiente, seguendo un processo che potremmo ridurre a tre fasi¹⁶⁵: un primo periodo dove si è limitata ad affermare principi generali di diritto internazionale applicabili anche al settore ambiente (caso *Stretto di Corfù e Barcelona Traction*); un secondo periodo, contraddistinto da una forte presa di coscienza del problema ambientale e dall'affermazione di principi di diritto dell'ambiente (in particolare il caso *Gabčíkovo-Nagymaros* e il caso *Nuclear Weapons*) ed infine, la fase attuale, dove la Corte sta lentamente passando dall'affermazione di principi generali a vere e proprie norme di diritto internazionale dell'ambiente.

Gradualmente, con il sempre maggior appoggio da parte degli Stati nel richiedere l'intervento della CIG per la risoluzione di una controversia, o attraverso la previsione di specifiche clausole compromissorie nei trattati o con la generica accettazione della competenza della Corte, un numero sempre più alto di controversie vengono risolte dalla Corte Internazionale di Giustizia, fornendo un'opportunità per lo sviluppo di *case law* riguardanti l'ambiente.

E' fondamentale sottolineare come i casi degli ultimi anni affrontati dalla Corte siano stati caratterizzati dalla previsione di misure provvisorie nell'ambito di controversie ambientali, necessarie soprattutto per evitare danni all'ambiente che potrebbero essere prodotti nell'intervallo di tempo necessario alla Corte per giungere ad una decisione finale.

¹⁶⁵ J. VINUALES, *The Contribution of the International Court of Justice to the Development of International Environmental Law: A Contemporary Assessment*, Fordham International Law Journal, 2008

In particolare, sono state presentate due richieste di emanazione di misure provvisorie collegate alla tutela dell'ambiente, entrambe nei casi connessi *Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area* e *Construction of a Road along the San Juan River*.

I due casi, entrambi riguardanti controversie tra Costa Rica e Nicaragua, hanno ad oggetto l'impatto sull'ambiente della costruzione di progetti sul fiume San Juan, che costituisce un confine naturale tra i due Stati.

La Corte, nel decidere di occuparsi di entrambi i casi, ha osservato che questi potevano essere in qualche modo "accorpati" in quanto entrambi riguardavano le stesse parti; riguardavano l'area lungo il corso del fiume San Juan e, in particolare, le attività poste in essere in quella zona e gli effetti di queste; riguardavano tematiche ambientali e gli effetti dei danni ambientali sul fragile ecosistema del territorio; ed infine, in entrambi i casi, le parti sostenevano la violazione di una serie di trattati internazionali, tra i quali spiccava la Convenzione di Ramsar¹⁶⁶.

Nel ricorso presentato alla Corte, il Costa Rica sosteneva che il Nicaragua avesse occupato il territorio circostante il fiume San Juan e avesse intrapreso attività che comportavano una minaccia per i territori in questione¹⁶⁷.

Il Costa Rica, insieme al ricorso, richiese anche l'intervento nell'applicazione di una misura provvisoria e nella decisione dell'8 Marzo 2011, la CIG ordinò ad entrambe le Parti di astenersi

¹⁶⁶ La Convenzione di Ramsar o Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale è un atto firmato a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 da un gruppo di Governi, istituzioni scientifiche e organizzazioni internazionali partecipanti alla *Conferenza internazionale sulle zone umide e gli uccelli acquatici*. L'obiettivo principale di tale trattato è la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali.

¹⁶⁷ *Request for Indication of Provisional Measures*, Order of 8 April 2011. See James Harrison, 'Significant International Environmental Law Cases: 2011-12' (2012) 23 JEL 559.

dall'inviare personale dei rispettivi Stati nel territorio oggetto di contesa, con l'esclusione degli addetti alla protezione dell'ambiente di nazionalità costaricana.

Nel Dicembre del 2011, il Nicaragua propose un ricorso parallelo contro il Costa Rica sostenendo la violazione delle norme sulla sovranità e sul divieto di inquinamento transfrontaliero in seguito alle attività poste in essere dal Costa Rica nel territorio di confine tra i due Stati, in particolare riguardante la costruzione di una strada¹⁶⁸.

Ad Aprile del 2013, la Corte Internazionale di Giustizia ha deciso di accettare i due ricorsi e negli ultimi due anni, Nicaragua e Costa Rica hanno intrapreso un processo di scambio di pareri, conclusosi nel Maggio di quest'anno.

Negli ultimi due anni, i due Stati hanno richiesto ulteriori misure provvisorie: in particolare, nel Maggio del 2013, il Costa Rica ha inoltrato una richiesta di modifica dell'ordinanza di misura provvisoria della Corte del 2011, sostenendo la presenza di cittadini del Nicaragua nel territorio conteso, impegnati in attività dannose per l'ambiente.

Il Nicaragua si è opposto al ricorso del Costa Rica, specificando che gli individui presenti sul territorio fossero membri del *Guardabarranco Environmental Movement* (GEM), un'associazione privata per la tutela ambientale, impegnati nell'implementazione di programmi per la tutela e la conservazione dell'ambiente del territorio conteso.

Nella sua decisione, la Corte sottolineò come la presenza di cittadini del Nicaragua potesse costituire un cambiamento della situazione

¹⁶⁸ Sul tema: JAYAKUMAR S., KOH T., BECKMAN R., *Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law and Policy*, Elgar, 2015.

preesistente tale da giustificare la richiesta di modifica dell'ordinanza di misure provvisorie, ma, nonostante questo, il Costa Rica non aveva dimostrato in modo efficace come la presenza di questi individui potesse comportare un rischio di pregiudizio irreparabile ai propri diritti¹⁶⁹.

La Corte, quindi, ha deciso di non modificare l'ordine precedentemente emanato, ma di confermare ciò che era stato già stabilito nel 2011.

Nell'opporsi alla decisione della CIG, il Giudice Cançado Trindade ha evidenziato come la presenza di individui nell'area oggetto di contesa non rispettasse ciò che era stato previsto dall'originale ordinanza di misure provvisorie e il Giudice Dugard ha aggiunto che *“the presence of GEM in the disputed territory is a recipe for disaster [and] there is a real risk of personal injury and damage to the environment”*.

Pochi mesi dopo, il Costa Rica richiese un ulteriore intervento della Corte a seguito di continue attività della GEM nell'area del fiume San Juan, inclusa la costruzione di due nuovi caños (canali).

A seguito delle prove presentate dal Costa Rica, la Corte ha deciso di accettare la richiesta di misure provvisorie in quanto la presenza di individui comportava un rischio reale di pregiudizio irreparabile all'ambiente, data l'alterazione del corso del fiume San Juan.

La Corte ha ordinato al Nicaragua di rispettare l'ordine emanato entro due settimane, di informare la CIG dell'attuazione della misura provvisoria e ha invitato il Costa Rica a consultare il Segretariato della Convenzione di Ramsar per una valutazione della situazione ambientale in seguito alla costruzione dei due nuovi *caños* e per la

¹⁶⁹ Requests for the Modification of the Order of 8 March 2011 indicating Provisional Measures, Order of 16 July 2013.

previsione di misure necessarie per evitare il rischio di ulteriori danni alla zona contesa.

Bisogna sottolineare, inoltre, l'opinione del Giudice *ad hoc* Guillame che ha suggerito che sarebbe stato meglio se la Corte avesse previsto, nella sua decisione, un sistema di sorveglianza e tutela dell'ambiente gestito in cooperazione da entrambi gli Stati, nel rispetto del principio di cooperazione tra Stati.

Attualmente, la Corte non ha ancora preso una decisione finale nel merito delle due controversie e ha precisato che pronuncerà la sua decisione in una seduta pubblica, anche se, ad oggi, la data non è stata ancora resa nota.

3.1. a) Il caso *Aerial Herbicide Spraying*.

Recentemente, un altro caso affrontato dalla Corte Internazionale di Giustizia sembrava potesse risolvere molte delle questioni di diritto internazionale dell'ambiente ancora rimaste irrisolte: il caso *Aerial Herbicide Spraying*.

Tuttavia, nel Settembre del 2013 la Corte ha annunciato di aver rimosso il caso dalla lista dei casi pendenti, in quanto le parti avevano raggiunto un accordo per superare i loro contrasti.

Il caso, presentato dinanzi alla CIG dall'Equador il 31 Marzo 2008, aveva ad oggetto un procedimento contro la Colombia, reo, secondo l'Equador, di aver causato gravi danni alle persone¹⁷⁰, agli animali e

¹⁷⁰ Secondo l'Equador, gli spray tossici sono causa di gravi malattie per tutti gli esseri viventi che ne sono a contatto. Molti dei prodotti utilizzati causano gravi irritazioni a lungo termine dopo le inalazioni. In particolare, le inalazioni di kerosene e diesel possono causare tipi di polmonite fatali. Per quanto riguarda la flora, invece, l'Equador ha sostenuto che anche se non visibili, i danni alle piante creano un alto rischio

all'ambiente delle zone confinanti tra i due Stati a causa della vaporizzazione nell'aria di erbicidi tossici¹⁷¹.

L'Equador ha specificato nelle sue osservazioni che la zona a confine tra i due Stati era abitata da comunità indigene, in particolare gli Awà, che vivono secondo antiche tradizioni, con uno stile di vite fortemente legato all'ambiente naturale:

(...)Most of the population in the region lives in extreme poverty and relies on subsistence farming of traditional crops like yucca, corn, coffee and other foodstuffs to survive. As a result, their connection to the land is deep. Infrastructure in these areas is underdeveloped, healthcare is rudimentary and formal education is minimal.

Ecuador is also one of just countries in the world designated by the World Conservation Monitoring Centre of the United Nations Environment Programme as "megadiverse." Although it covers only 0.17% of the Earth's area, Ecuador possesses a disproportionately large share of the world's biodiversity.

(...) As a consequence, Colombia's fumigations are being conducted in a particularly vulnerable area in

di mortalità di queste nel giro di alcune settimane. Gli erbicidi tossici comportano gravi rischi anche per quanto riguarda la riproduzione delle specie: è stata dimostrata una forte correlazione tra esposizione ad erbicidi e riduzione di liquido seminale nelle specie animali.

¹⁷¹ Sul tema: C. PAZ-Y-MIÑO, *Evaluation of DNA damage in an Ecuadorian population exposed to glyphosate*, Genetics and Molecular Biology, Vol.30 N.2 São Paulo Mar. 2007.

*a manner that dramatically heightens the risks involved to people and to the natural environment*¹⁷².

Infine, l'Equador ha sostenuto che, con il suo comportamento, la Colombia aveva violato i diritti dell'Equador come previsti dal diritto internazionale.

La difesa della Colombia ha invocato, invece, la presenza dei guerriglieri ai confini per giustificare l'uso di spray tossici: le piantagioni di cocaina in quella determinata regione vengono utilizzate per la produzione di narcotici illegali e l'uso di erbicidi tossici consente un raccolto sempre più ricco¹⁷³.

In più, la Colombia ha sostenuto che l'uso di spray tossici aerei non causava alcun danno alla salute degli esseri umani e dell'ambiente dell'area.

Tuttavia, nonostante l'importanza che la decisione della Corte sul caso in esame avrebbe avuto per lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente, la CIG non ha potuto affrontare il caso nel merito a causa di una richiesta da parte dell'Equador di terminare il procedimento.

Nella richiesta presentata alla Corte si fa riferimento ad un accordo stipulato tra Equador e Colombia secondo il quale i due Stati si impegneranno per la costituzione di una zona esclusiva nella quale la Colombia non immetterà alcuno spray tossico; per la creazione di una commissione congiunta per assicurare che le attività esercitate in

¹⁷² *Aerial Herbicide Spraying* (Ecuador v. Colom.) (Application of Mar. 31, 2008), disponibile su <http://www.icj-cij.org/docket/files/138/14474.pdf>

¹⁷³ Per approfondire: VARGAS R. *The anti-drug policy, aerial spraying of illicit crops and their social, environmental and political impacts in Colombia*, *The Journal of Drug Issues*, Vol. 32 N. 1, 2002.

Colombia non comportino danni nel territorio dell'Equador; per la previsione di un meccanismo per lo scambio di informazioni tecniche e scientifiche riguardo l'impatto ambientale degli spray sul territorio ed infine di un meccanismo per la risoluzione delle controversie.

Nonostante il caso fosse giunto ad un buon punto (le memorie scritte tra i due Stati erano già state completate), la Corte Internazionale di Giustizia ha proceduto alla sospensione del procedimento e, malgrado la risoluzione di un contrasto tra due Stati senza l'intervento di una Corte sia un fatto più che positivo, questa è stata un'ulteriore opportunità mancata per la CIG di affrontare tematiche fondamentali in materia ambientale, in particolare riguardo l'inquinamento transfrontaliero.

3.2 Il caso *Whaling in the Antarctic*.

In questo ultimo paragrafo sarà analizzato il caso in materia ambientale più recente affrontato dalla Corte Internazionale di Giustizia, che ha avuto ad oggetto la tutela di mammiferi marini.

Nel 2010, nel caso *Whaling in the Antarctic*, l'Australia ha presentato un ricorso contro il Giappone dinanzi alla CIG, contestando il programma di caccia alle balene, denominato JARPA II, intrapreso dal Giappone nelle acque dell'Antartico.

La caccia alle balene resta, ancor oggi, uno degli aspetti più controversi del diritto internazionale, in particolare nell'ambito della regolamentazione delle risorse marine¹⁷⁴.

Per poter comprendere meglio la materia in esame, è necessario un breve approfondimento: sin dal 1946, la caccia alle balene era considerata materia di competenza della *International Whaling Commission* (IWC), un organo che aveva ricevuto il supporto e il riconoscimento anche dai trattati che regolamentano l'Antartico¹⁷⁵.

Nel 1982, la *International Whaling Commission* aveva istituito una moratoria sulla caccia a fini commerciali.

Tuttavia, alcuni *escamotage* hanno permesso ad alcuni Stati, nel corso degli anni, di continuare a cacciare. Una tra le più controverse strategie utilizzate per aggirare la moratoria è l'eccezione prevista dall'Articolo VIII della Convenzione Internazionale per la Regolazione della Caccia alle Balene del 1946, che consente la caccia per ricerca

¹⁷⁴ R. CADDELL, *Science Friction: Antarctic Research Whaling and the International Court of Justice*, *Journal of Environmental Law*, 2014, 26, 331–340

¹⁷⁵ Ad esempio: La Competenza della IWC sulla caccia alle balene è espressamente prevista dall'Articolo VI della Convenzione sulla Conservazione delle Risorse Marine dell'Antartico del 1980.

scientifica previo il consenso delle autorità nazionali:

(...) notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted¹⁷⁶.

L'Articolo VIII prevede, quindi, un obbligo, per chiunque intraprenda attività di caccia a fini di ricerca scientifica sotto la supervisione delle autorità nazionali, di informare la IWC di tali attività.

Una delle nazioni ad aver sfruttato questa previsione è stato il Giappone che, nonostante il dissenso dell'opinione pubblica internazionale e i continui tentativi di ostruzione da parte di attivisti facenti parte di organizzazioni non governative per la tutela dell'ambiente, tra il 1988 e il 2005, ha catturato più di 6 700 esemplari di balena, giustificando tale comportamento in quanto previsto dal

¹⁷⁶ *International Convention for the Regulation of Whaling del 2 Dicembre 1946. 98*

programma scientifico JARPA.

Nel 2003, la *International Whaling Commission* ha criticato le ricerche definendole contrarie alla moratoria pronunciata dalla IWC e che il Giappone stava sfruttando l'Articolo VIII solo per poter utilizzare la carne di balena per scopi commerciali¹⁷⁷.

In seguito, nel 2005, il Giappone ha annunciato il lancio del progetto JARPA II per consentire una migliore raccolta di dati scientifici tra un numero più ampio di specie di balena per poter comprendere meglio il rapporto tra queste e l'ecosistema dell'Antartico.

Le autorità giapponesi hanno risposto, poi, alle critiche ricevute sul tipo di attività di ricerca intrapreso, affermando come il tipo di ricerca effettuata sulle balene sia fondamentale per i loro continui studi sulla biologia dei cetacei marini.

Inoltre, la situazione si era ulteriormente complicata quando nel 1994, l'Australia ha istituito una zona economica esclusiva¹⁷⁸ nella zona dell'Antartico e, alcuni anni dopo, ha destinato tale zona di mare ad area protetta per le balene.

Tali circostanze hanno portato ad una fase in cui i rapporti tra i due Stati erano molto tesi, fino a quando il 31 Maggio 2010, l'Australia ha presentato un ricorso contro il Giappone, considerato colpevole di aver violato la Convenzione sulla Regolazione della Caccia alle Balene, in particolare l'Articolo VIII, e altri obblighi internazionali riguardanti il rispetto dell'ambiente e di tutela della fauna marina, oltre che i termini previsti dalla Southern Ocean Sanctuary (SOS)¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Resolution 2003-2: *Resolution on Whaling under Special Permit*.

¹⁷⁸ La Zona economica esclusiva (ZEE) è un'area di mare, adiacente alle acque territoriali, in cui uno Stato ha il diritto esclusivo di gestione delle risorse naturali, uso di strutture artificiali o fisse, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell'ambiente marino.

¹⁷⁹ La SOS è un'area di 50 milioni quadrati di chilometri che circonda il continente Antartico dove la IWC ha

Inoltre, l’Australia ha sostenuto che l’articolo che prevede la caccia alle balene per fini scientifici dovesse essere interpretato alla luce dell’Articolo 31 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.¹⁸⁰

Il Giappone ha risposto alle accuse dell’Australia, sostenendo, in *primis*, che la nozione di “ricerca scientifica” dovesse essere intesa in senso ordinario come previsto dalla Convenzione di Vienna, non avendo la Convenzione sulla Regolazione della Caccia alle Balene dato una definizione precisa e che la designazione della *Southern Ocean Sanctuary* era stata contestata sin dall’inizio dal governo giapponese.

Il Giappone ha, quindi, difeso la sua attività di ricerca basandola sul concetto non ben definito di caccia alle balene a fini commerciali, che, anche se aveva suscitato grande clamore tra l’opinione pubblica, non aveva portato ad alcuna modifica di quanto previsto dall’Articolo VIII della Convenzione da parte dell’IWC.

Nel Novembre del 2012, la Nuova Zelanda ha deciso di intervenire nella controversia, appoggiando il ricorso dell’Australia: non solo ha invocato una maggiore attenzione nei controlli delle attività di ricerca scientifica del Giappone, attraverso un approccio di tipo precauzionale, ma ha anche suggerito un dovere di cooperazione degli

vietato qualsiasi tipo di caccia a fini commerciali.

¹⁸⁰ “Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati i vi compresi: ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato; ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione e del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato.

Si terrà conto, oltre che del contesto: di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni; di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo; di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.

Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l’intenzione delle parti.” (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969).

Stati nel processo di concessione dei permessi per le attività di ricerche sui cetacei.

Prima di poter decidere sulla liceità del programma giapponese, la Corte Internazionale di Giustizia ha dovuto affrontare una questione di giurisdizione, in quanto il Giappone riteneva la CIG non competente a decidere della questione essendo questa riguardante la zona economica esclusiva australiana, oggetto di contese tra i due Stati.

La Corte rigettò il ricorso del Giappone, affermando che la controversia non riguardava strettamente la delimitazione dei confini marini.

Successivamente, il primo obiettivo della Corte è stato quello di definire il termine “ricerca scientifica” come previsto dall’Articolo VIII della Convenzione sulla Regolazione della Caccia alle Balene¹⁸¹.

Nel farlo, la CIG si è soffermata prima sulla relazione tra l’Articolo VIII e lo scopo fondamentale della Convenzione, che per lungo tempo era stato fra inteso a causa del preambolo che invita ad un corretto ed ordinato sviluppo dell’industria della caccia.

La comunità internazionale, infatti, si era spesso domandata se questa affermazione stesse ad indicare un impegno alla tutela delle specie animali o fosse un modo attraverso il quale la IWC invitava la caccia sostenibile.

Nella decisione finale, emanata il 31 Marzo 2014, la Corte ha stabilito che il progetto JARPA II non aveva scopi scientifici in linea con quanto stabilito dall’Articolo VIII, ha ordinato al Giappone di non concedere ulteriori permessi allo scopo di realizzare il programma JARPA e di rimuovere qualsiasi permesso preesistente.

¹⁸¹ Per approfondire: SCOVAZZI T., *Between law and science: Some considerations inspired by the Whaling in the Antarctic judgment*, Question of International Law, 2015.

In particolare, la Corte ha chiarito che “*whether the killing, taking and treating of whales pursuant to a requested special permit is for the purposes of scientific research cannot depend simply on that State’s perception*”¹⁸²”.

Inoltre, la Corte ha stabilito che non fosse necessario dare una precisa definizione di “ricerca scientifica” e che “*neither a restrictive nor an expansive interpretation of Article VIII is justified*”.

Nell’opinione della Corte, queste attività dovrebbero avere come fine non solo la conoscenza scientifica, ma anche scopi complementari come le ricerche sull’ecosistema, ossia un aspetto fondamentale del programma intrapreso dal Giappone, ma che le argomentazioni presentate da questo per giustificare l’uso di tecniche letali per la ricerca sulle balene non fossero sufficientemente convincenti.

La Corte ha poi evidenziato la carenza di spiegazioni sul perché la quantità di balene catturate durante la realizzazione del programma JARPA II fosse superiore quasi il doppio di quanto previsto dal programma JARPA, nonostante i due progetti avessero obiettivi molto simili, sottolineando come il programma JARPA II contenesse informazioni limitate e mancasse di trasparenza.

Ulteriori e vari fattori hanno portato la Corte alla conclusione che il progetto JARPA II non avesse finalità scientifiche, inclusi la mancanza di collaborazione con altre istituzioni di ricerca o la mancata indicazione della durata del progetto.

Il Giudice *ad hoc* Charlesworth, nella sua opinione separata, ha suggerito che, nel rispetto del principio di precauzione, i metodi di ricerca non letali per i cetacei debbano essere utilizzati “*wherever possible*” e, in riferimento all’Articolo VIII, che ogni qualvolta uno

¹⁸² *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, Judgment (Mar. 31, 2014).

Stato voglia intraprendere un'attività di ricerca scientifica sui cetacei, deve dimostrare che l'uso di metodi letali sia indispensabile per quella determinata ricerca¹⁸³.

La Corte ha quindi stabilito che il programma JARPA II non poteva essere giustificato dall'applicazione dell'Articolo VIII della Convenzione sulla Regolazione della Caccia alle Balene e che, proprio per questo motivo, il Giappone aveva violato la moratoria emessa dalla IWC sulla caccia alle balene a fini commerciali.

Come conseguenza, la Corte ha ordinato al Giappone di revocare ogni tipo di permesso, licenza o autorizzazione prevista in relazione al programma JARPA II e di vietare qualsiasi ulteriore permesso in relazione al programma.

Controversa è stata la scelta dei Giudici Owada, Yusuf, Bennouna e Abraham di votare contro questa decisione, in quanto contrari alla motivazione con cui la Corte ha stabilito la revoca dei permessi di caccia¹⁸⁴.

In particolare, il Giudice Owada ha affermato che la Corte avrebbe dovuto valutare se, nel concedere i permessi, gli Stati (in questo caso specifico, il Giappone) stessero agendo in buona fede.

Inoltre, il Giudice ha aggiunto che la Corte ha errato nell'applicare il criterio di ragionevolezza nell'interpretazione dell'Articolo VIII in quanto questo consente un ampio margine di discrezionalità agli Stati nel concedere le licenze di caccia alle balene.

Il caso in esame riveste una notevole importanza anche per il modo

¹⁸³ *Separate opinion* of Judge ad hoc Charlesworth, para. 4.

¹⁸⁴ MBEGUE M., *Between law and science: A commentary on the Whaling in the Antarctic case*, Question of International Law, 2015.

attraverso il quale la Corte ha raggiunto la sua decisione: continuando un processo iniziato con il caso *Pulp Mills*, la Corte ha utilizzato un particolare metodo di ricerca delle prove, attraverso l'uso di testimonianze di tecnici specializzati in ricerche scientifiche.¹⁸⁵

Un altro punto fondamentale sottolineato dalla Corte nella sua decisione è la previsione di un obbligo gravante sugli Stati di cooperare non solo tra loro ma anche con l' *International Whaling Commission* per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni e permessi e, in particolare, di tenere in considerazione le eventuali raccomandazioni proposte dalla IWC, nonostante queste non prevedano obblighi vincolanti.

L'importanza di questa decisione della Corte è innegabile e molti hanno ritenuto ottimale il modo in cui la Corte Internazionale di Giustizia ha affrontato il caso, in particolare in riferimento all'imposizione di determinati obblighi procedurali nell'effettuare ricerche scientifiche sulle balene e l'utilizzo di testimonianze di esperti del campo. Nonostante il forte impatto del caso sulla comunità internazionale, il futuro della zona dell'Antartico resta ancora incerto: il Giappone ha rispettato l'ordine della Corte e dovrà interrompere l'esecuzione del programma JARPA II, malgrado i continui tentativi di convincere la comunità scientifica della correttezza delle sue attività di ricerca.

La decisione della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Whaling in Antarctic*, tuttavia, non risolve il forte conflitto culturale tra gli Stati che difendono la caccia alle balene e quelli che auspicano una sempre maggiore tutela dei cetacei, ma si limita a stabilire il

¹⁸⁵ J. HARRISON, *Significant International Environmental Law Cases: 2012- 14*, Journal of Environmental Law, 2014.

significato e l'interpretazione da dare all'Articolo VIII della Convenzione sulla Regolazione della Caccia alle Balene.

La decisione della Corte non ha contribuito allo sviluppo di nuovi principi di diritto internazionale generale o di diritto internazionale dell'ambiente, si è limitata ad alcuni accenni all'obbligo di cooperazione e ha citato il principio di precauzione¹⁸⁶.

Rispetto ai precedenti casi affrontati dalla CIG nei quali ha partecipato anche il Governo Australiano, la decisione sul caso in esame sembra in un certo senso inconclusiva e, ai più scettici, sembra difficile credere che questa pronuncia della Corte ponga fine definitivamente ai programmi di caccia del Giappone¹⁸⁷.

Ci rimane da sottolineare, come sia speranza di tutta la comunità internazionale che la Corte Internazionale di Giustizia, nei prossimi anni, si impegni con più decisione nel tutelare il diritto dell'ambiente, non limitandosi all'affermazioni di principi generici o all'interpretazione di articoli ma prevedendo severe sanzioni agli Stati che con le loro attività indiscipline comportano gravi danni alla salute del Pianeta Terra.

¹⁸⁶ C. R PAYNE, *ICJ Halts Antarctic Whaling – Japan Starts Again*, *Transnational Environmental Law*, 4, pp 181-194, 2015.

¹⁸⁷ S. V. SCOTT, *Australia's decision to initiate Whaling in the Antarctic: winning the case versus resolving the dispute*, *Australian Journal of International Affairs*, 2013.

CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata in questo elaborato, possiamo notare come nella società contemporanea il tema "ambiente" sia ancora considerato, dalla maggior parte degli Stati, sacrificabile per poter raggiungere obiettivi di sviluppo economico e sociale.

Paesi come gli Stati Uniti, l'India, la Cina o la Russia, responsabili, secondo una ricerca pubblicata dal Centro di informazione e analisi del diossido di carbonio (CDIAC) del dipartimento dell'energia Statunitense¹⁸⁸, di aver prodotto la maggior parte delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, hanno rifiutato di impegnarsi seriamente per abbattere le soglie di inquinamento.

Questo comportamento adottato dagli Stati, non tiene alcun conto delle conseguenze disastrose, dimostrate da numerosi studi scientifici, che l'esercizio di attività inquinanti comporta per la salute umana e per l'ecosistema della Terra.

Anche personalità di spicco della comunità internazionale¹⁸⁹ hanno auspicato una tutela maggiore dell'ambiente, ma, ad oggi, le soluzioni

¹⁸⁸ Informazioni tratte dal sito del CDIAC: www.cdiac.ornl.gov.

¹⁸⁹ Ad esempio: il 25 Settembre del 2015, Papa Francesco, la più alta autorità religiosa della Chiesa Cattolica, nonché Capo dello Stato Vaticano, intervenuto al cospetto delle Nazioni Unite, ha invocato l'esistenza di un diritto dell'ambiente, sottolineando come ogni danno prodotto all'ambiente sia un danno all'umanità ("*...brama egoistica e illimitata di potere e di benessere materiale, conduce tanto ad abusare dei mezzi materiali disponibili quanto ad escludere i deboli e i meno abili.*"). Ha fatto riferimento anche all'importanza dello sviluppo sostenibile, auspicando che le future Conferenze Internazionali portino un effettivo impegno da parte della Comunità internazionale per arrivare a soluzioni urgenti ed efficaci. Si è rivolto, poi, ai Capi di Stato affermando: "*chiede con forza a tutti i governanti una volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti e di misure immediate, per preservare e migliorare l'ambiente naturale e vincere quanto prima il fenomeno dell'esclusione sociale ed economica (...)*".

adottate per arginare il problema sembrano non essere sufficienti.

Un altro fattore che comporta grandi difficoltà per la realizzazione di una concreta tutela ambientale è l'assenza di un meccanismo di risoluzione delle controversie ambientali realmente efficace: al di là dei numerosi trattati multilaterali che prevedono meccanismi non vincolanti, è palese la mancanza di una Corte che abbia giurisdizione obbligatoria ed emetta decisioni vincolanti in materia esclusivamente ambientale.

Infatti, anche se la Corte Internazionale di Giustizia è considerata competente per la risoluzione di controversie ambientali, sembra che solo negli ultimi anni abbia iniziato ad affrontare concretamente il tema ambiente¹⁹⁰. Inoltre, un forte limite della CIG, è dato dal fatto che questa, per poter intervenire in una controversia, abbia bisogno del consenso delle parti e non preveda la possibilità per singoli individui o organizzazioni ambientali non governative di partecipare ai procedimenti dinanzi alla Corte.

Sembra sempre più insistente, quindi, il bisogno di una Corte Internazionale dell'Ambiente e di un'organizzazione sulla tutela dell'ambiente, collegata alla Corte, che consenta l'accesso ad un maggior numero di individui della comunità internazionale, che abbia un controllo effettivo sul rispetto dei numerosi trattati che regolano l'ambiente, che abbia competenza su controversie in materia esclusivamente ambientale e che compori soluzioni decise e

¹⁹⁰ Come è stato illustrato, nel Capitolo II, nella risoluzione di alcune controversie, la Corte ha preferito non pronunciarsi sui problemi ambientali collegati alla controversia esaminata.

vincolanti, con l'applicazione di sanzioni a tutti coloro i quali, nell'esercizio di attività inquinanti o in violazione del diritto internazionale dell'ambiente, comportino gravi danni all'ecosistema.

Inoltre, sono molti ad auspicare la creazione di un database che racchiuda dati scientifici ambientali e informazioni riguardo i numerosi accordi, convenzioni e trattati in materia ambientale sia nazionali, che internazionali, accessibili da tutti.¹⁹¹

Data la complessità del tema, a causa dei numerosi e spesso contrastanti interessi in gioco, è auspicabile un'attenzione sempre maggiore al problema ambientale: E' necessario che la comunità internazionale tenga conto dell'importanza dell'ambiente e che preveda soluzioni efficaci per la tutela concreta delle esigenze non solo della società contemporanea ma anche delle generazioni future.

Per concludere, è necessario ribadire quanto la crisi ambientale globale e l'evoluzione dei diritti umani abbiano comportato un riconoscimento sempre maggiore dei diritti collegati al rispetto dell'ambiente.

Tuttavia, per poter concretamente tutelare ed affermare tali diritti e per poter rispettare le indicazioni previste dalle Dichiarazioni di principi in materia ambientale, come le Dichiarazioni di Stoccolma e di Rio¹⁹², è fondamentale la costituzione di un meccanismo di regolazione delle

¹⁹¹ Ad esempio: MCCALLION K.F., SHARMA H.R., *Environmental Justice Without Borders: The Need For An International Environmental Court Of The Environment To Protect Fundamental Environmental Rights*, *George Washington Journal Of International Law & Economics*, Vol. 32 N. 3, 2000.

¹⁹² In particolare, la Dichiarazione di Rio prevede al Principio 10 la possibilità di accesso alle procedure giurisdizionali ed amministrative, incluso quelle di riparazioni e risarcimento del danno, a tutti i cittadini interessati.

controversie, di una Corte Internazionale dell'Ambiente che si occupi di problematiche ambientali e affronti casi legati al degrado dell'ecosistema del pianeta come la riduzione del buco dell'Ozono, la deforestazione, la desertificazione, l'inquinamento atmosferico e oceanico, l'uso del nucleare, l'utilizzo di spray tossici e la caccia indiscriminata, tutte attività che stanno rendendo la Terra sempre più inospitale per gli esseri umani.

BIBLIOGRAFIA

A. ANGHIE, *International Decisions: Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v Australia)*, American Journal of International Law, 1993.

A. DEL VECCHIO, A. DAL RI, *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il Vertice di Johannesburg*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005.

A. FODELLA, L. PINESCHI, *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Giappichelli Editore, 2009.

A. SCHWABACH, *Diverting the Danube: The Gabcikovo- Nagymaros Dispute and International Freshwater Law*, 14 Berkeley Journal of International Law, 1996.

A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Il Mulino, Bologna, 2002.

B. CONFORTI, *Qualche riflessione sul contributo dei giudici internazionali ed interni al diritto internazionale*, Rivista Giuridica degli Studenti dell'Università di Macerata, 2010.

C.D. STONE, *Common but Differentiated Responsibilities in International Law*, The American Journal of International Law, 2004.

C. PAZ-Y-MIÑO, *Evaluation of DNA damage in an Ecuadorian population exposed to glyphosate*, Genetics and Molecular

Biology, Vol.30 N.2 São Paulo Mar. 2007.

D. RECCHIA, *Accesso alla giustizia in materia ambientale: Progressi verso l'attuazione della Convenzione di Aarhus*, Rivista Giuridica dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2004.

P. DE LEONARDIS, *Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Giappichelli Editore, 2012.

E. BROWN WEISS, *Our rights and obligations to future generation for the environment*, in American Journal of International Law, 1990.

E. PELOSI, A. VERSOLATO, *La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale*, in Rivista di diritto dell'ambiente, Giuffrè Editore, 2006.

F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *La tutela transnazionale dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2012.

F.M. PALOMBINO, *Il significato del principio “chi inquina paga” nel diritto internazionale*, in Rivista Giuridica dell'Ambiente, Milano, Giuffrè Editore, 2003.

G. MONCAYO, M. MONCAYO VON HASE, *The International Court of Justice and the Environment: The Recent Paper Mills Case*, in *From Bilateralism to Community Interest: Essay in Honour of Bruno Simma*, U. Fastenrath, R. Geiger, D.Erasmus Khan, A. Paulus, S. von

Schorlemer e C. Vedder, Oxford Scholarship Online, 2011.

J. DUNOFF , *Institutional Misfits: The GATT, The ICJ, & Trade Environmental Disputes*, Michigan Journal of International Law, 1994.

J. HARRISON, *ICJ delivers judgment in Pulp Mills dispute*, International Law Observer- Rivista Online, 2010.

J. HARRISON, *Significant International Environmental Law Cases: 2012-14*, Journal of Environmental Law, 2014.

J.F. MORIN, A. ORSINI, *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, Routledge, 2014.

K. BANNELIER, T. CHRISTAKIS, S. HEATHCOTE, *The ICJ and the development of international law : the lasting impact of the Corfu Channel case* , Oxon: Routledge, 2011.

L. BOISSON DE CHAZOURNES, P. SANDS, International Law, *The International Court of Justice and Nuclear Weapons*, Cambridge University Press University Press, 1999.

L. IAPICHINO, *La Convenzione di Aarhus e il diritto dell'Unione europea*, Padova, CEDAM, 2011.

L. MOLA, *Trattamento dello straniero e protezione diplomatica: linee evolutive del diritto consuetudinario e del diritto pattizio*, in *Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia- Casi scelti*, di

S. Cantoni, Giappichelli Editore Editore, Torino, 2014.

L. RAJAMANI, *The Principle of Common but Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments under the Climate Regime*, Review of European Community & International Environmental Law, Blackwell Publishers Ltd, 2000.

L. DALL'ORA, *La Task Force della Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale*, CEDAM, Padova, 2011.

MBEGUE M., *Between law and science: A commentary on the Whaling in the Antarctic case*, Question of International Law, 2015.

M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali d'interesse generale per la Comunità internazionale*, Giappichelli Editore Torino, 1996.

M. RENNA, *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Giappichelli Editore, 2012.

M.FITZMAURICE, *The International Court of Justice and the environment*, in Non-State Actors and International Law, 4, 2004.

M.VALVERDE SOTO, *General Principles of International Environmental Law*, ILSA Journal of International and Comparative Law, 1996.

MCCALLION K.F., SHARMA H.R., *Environmental Justice Without Borders: The Need For An International Environmental Court Of The Environment To Procetc Fundamental Environmental Rights*, George Washington Journal Of International Law & Economics, Vol. 32 N. 3, 2000.

N. ANDO, E. MCWHINNEY e R. WOLFRUM, *Liber amicorum Judge Shigeru Oda*, The Hague: Kluwer, 2002.

O. MCINTYRE, *Environmental Protection of International Watercourses Under International Law*, Ashgate Publishing, 2007.

P. ATAPATTU, *Emerging Principles of International Environmental Law*, Transnational Publishers, 2006.

P. BIRNE, A. BOYLE, C. REDGWELL, *International Law & the Environment*, Oxford, 2009.

P. MENGOZZI, *Patrimonio comune dell'umanità e la zona economica esclusiva*, Giuffrè Editore Milano, 1983.

P. SANDS, J. PEEL, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2012.

P. WEIL, *Le Droit international en quete de son identité*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Dordrecht, 1992.

P.G. HARRIS, *Common But Differentiated Responsibility: The Kyoto*

Protocol and United States Policy, N.Y. University Environmental Law Journal, 1999.

Q. WRIGHT, *The Corfù Channel Case*, in *The American Journal of International Law*, American Society of International Law, 1949.

R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008.

R. FERRARA, C.E. GALLO, *Trattato di diritto dell'ambiente*, Giuffrè Editore, 2014.

R. JACUR, *L'accesso alla giustizia nella prassi del meccanismo di compliance della Convenzione di Aarhus*, Padova, CEDAM, 2011.

R. JENNINGS, *The Role of the International Court of Justice in the Development of International Environment Protection Law*. *Review of European Community & International Environmental Law*, 1992.

R. VARGAS, *The anti-drug policy, aerial spraying of illicit crops and their social, environmental and political impacts in Colombia*, *The Journal of Drug Issues*, 2002.

R. WOLFRUM, *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford, 2012.

S. MAGLIA, *Corso di legislazione ambientale*, Wolters Kluwer Italia,

2008.

S. NEGRI, *I Principi Generali del Processo Internazionale nella Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia*, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2004.

S. POLI, *La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale*, Giuffrè Editore Editore, Milano, 2006.

S. V. SCOTT, *Australia's decision to initiate Whaling in the Antarctic: winning the case versus resolving the dispute*, Australian Journal of International Affairs, 2013.

S.R.S. BEDI, *The Development of Human Right Law by the Judges of International Court of Justice*, Hart Publishing, 2007.

T. HONKONEN, *The Common But Differentiated Responsibility Principle in Multilateral Environmental Agreements*, Kluwer Law International, 2009.

T. SCOVAZZI , *Between law and science: Some considerations inspired by the Whaling in the Antarctic judgment*, Question of International Law, 2015.

T. SCOVAZZI, *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, Rivista di diritto internazionale, Giuffrè Editore, 1989.

T. SCOVAZZI, *Fondi marini e patrimonio comune dell'umanità*,
Rivista di diritto internazionale, Roma, 1984.

T. STEPHENS, *International Courts and Environmental Protection*,
Cambridge University Press, 2009.

T. SCOVAZZI, *Sul principio precauzionale nel diritto internazionale
dell'ambiente*, Rivista di diritto internazionale, Giuffrè Editore, 1992.

V. DE LUCIA, *Il principio delle comuni ma differenziate
responsabilità*, AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Online, 2009.

V. LOWE, M. FITZMAURICE, *Fifty Years of the International Court
of Justice*, Cambridge University Press University Press, 1996.

VED P. NANDA, *International Environmental Law and policy for the
21st century*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007.

Y. YOKOTA, *International Justice and the Global Environment*,
Journal of International Affairs, 1999.

SITOGRAFIA (www.)

academic.lexisnexis.eu

ambientediritto.it

blog.citigroup.com

cdiac.ornl.gov

diritto.it

dirittointernazionale.wordpress.com

europa.eu

heinonline.org

icj-cij.org

infoleges.it/Dogi2005

internationallawobserver.eu

iusexplorer.it

westlaw.com